



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 GIUGNO 2021

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO

Delibera del Consiglio di Amministrazione	Oggetto della modifica e/ o integrazione
9 giugno 2021	Prima adozione a seguito della fusione per incorporazione ¹
	I Aggiornamento
	II Aggiornamento

¹ Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato da Confidi Valle d'Aosta S.C., Società incorporante, in data 5 marzo 2015 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017, 14 febbraio 2019 e 18 marzo 2020.

PARTE GENERALE

INDICE

GLOSSARIO

6

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI IMPUTATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

1.1.	IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	8
1.2.	NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01	8
1.3.	AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	8
1.4.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 231/01: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA	9
1.5.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 231/01: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	9
1.6.	I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ	10
1.7.	L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 231/01: <i>ABOLITIO CRIMINIS</i> E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI	32
1.8.	L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.LGS. 231/01: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	33
1.9.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	33
1.10.	LE MISURE CAUTELARI	36
1.11.	I CRITERI OGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO	38
1.12.	INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI	39
1.13.	INTERESSE E VANTAGGIO NEL GRUPPO DI IMPRESE	40
1.14.	I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	41
1.15.	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSETTO AZIENDALE	45

2. CONFIDI CENTRO NORD S.C. – OGGETTO SOCIALE E NOTE GENERALI.

2.1.	ORGANIZZAZIONE INTERNA	47
2.2.	PROCEDURE DI CONTROLLO	59

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

3.1.	OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	61
3.2.	LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	61
3.3.	LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO	63
3.4.	IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO	63
3.5.	I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONFIDI CENTRO NORD S.C	64
3.6.	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	64
3.7.	DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	64
3.8.	IL PIANO DI FORMAZIONE	65

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1.	FUNZIONE	65
4.2.	REQUISITI DI CUI DEVONO ESSERE DOTATI I COMPONENTI	65

4.3.	COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
4.4.	COMPENSI	67
4.5.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
4.6.	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPENSI E POTERI	69
4.7.	FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	71
4.8.	SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	72
5.	SISTEMA DISCIPLINARE.	
5.1.	PRINCIPI GENERALI	75
5.2.	PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	76
5.3.	ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO	77
5.4.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DIRIGENTI	78
5.5.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	79
5.6.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	79
5.7.	SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI A CONFIDI CENTRO NORD S.C	79

Glossario

Nel presente documento si intende per:

- **D. Lgs. 231/01**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni
- **D.Lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio**: il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- **L. 146/06**: la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- **Modello 231**: il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001;
- **Attività e/o Area a Rischio**: attività svolte dalla Società nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs 231/2001 così come identificate nelle Parti Speciali;
- **Società**: Confidi Centro Nord S.C.;
- **Soggetti Apicali**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società ovvero di un'unità organizzativa di quest'ultima dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Sottoposti**: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Destinatari del Modello**: a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima; b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati; c) consulenti/fornitori i cui contratti prevedano l'accettazione dei contenuti del presente Modello, d) ogni altro soggetto identificato dal Direttore Generale;
- **Dipendenti o Personale dipendente**: tutti i dipendenti di Confidi Centro Nord S.C.;
- **Disposizioni interne**: insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate dalla Società;
- **Ente**: soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Organismo di Vigilanza o (OdV)**: l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento;
- **CCNL**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed applicabili al personale impiegato presso Confidi Centro Nord S.C.;
- **Regolamento disciplinare**: documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Società;
- **Codice o Codice Etico**: Codice Etico adottato dalla Società;
- **Collaboratori**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Confidi Centro Nord S.C. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

- **Consulenti e Fornitori:** controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Confidi Centro Nord S.C. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi da parte della Società;
- **Attività Sensibile:** attività o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;
- **Organi Sociali:** l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministratore, il Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- **Reati:** i reati di cui gli articoli 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis*1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinquiesdecies* e 26 *sexiesdecies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006 presupposto di responsabilità per l'Ente.

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI IMPUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST* NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano – per la prima volta – una forma di responsabilità diretta degli Enti nell'ipotesi in cui determinati reati siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti agli stessi funzionalmente legati.

La normativa è stata approvata in attuazione della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (avente ad oggetto il *contrasto alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*) che sanciva l'obbligo, per gli Stati aderenti, di prevedere, in ipotesi di commissione di illeciti penali, forme di responsabilità diretta per gli Enti collettivi, sulla base della considerazione empirica per cui, in molte occasioni, le condotte illecite commesse nell'ambito dell'attività di impresa non sono frutto dell'iniziativa privata del singolo soggetto agente, ma rientrano nell'ambito di una politica aziendale.

Con l'introduzione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il Legislatore ha inteso, da un lato, colpire l'Ente sul piano patrimoniale ogniqualvolta venga accertato che lo stesso è il reale beneficiario dei vantaggi conseguenti all'integrazione delle fattispecie di reato e, dall'altro, indurre le persone giuridiche a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio dell'agire imprenditoriale idonei a prevenire la realizzazione di atti illeciti.

1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualifica espressamente la responsabilità addebitabile agli Enti – in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione – come *amministrativa*.

Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, si sono diffusamente interrogate riguardo la *reale natura giuridica* della suddetta responsabilità che, al di là del dato puramente nominalistico, pare avere un contenuto di fatto penale.

I principi generali che regolano la materia (artt. 2 e 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231), infatti, sono quelli propri del diritto penale (riserva di legge; irretroattività delle disposizioni entrate in vigore successivamente alla commissione dell'illecito ed aventi natura più afflittiva rispetto alle norme previgenti; retroattività delle norme più favorevoli) e risultano espressi con un lessico che riprende esattamente quello del Codice penale (artt. 1 e 2).

Non solo.

La responsabilità viene riconosciuta a fronte della violazione di fattispecie di reato ed è accertata dal Giudice penale all'esito di un procedimento scandito secondo le cadenze del rito processuale penale (le cui regole sono espressamente richiamate, in quanto compatibili, dall'art. 34 D.Lgs 231/01) del quale vengono sostanzialmente riproposte le garanzie.

Ulteriore argomentazione a favore della natura sostanzialmente penale della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 viene ricavata dalla particolare afflittività dell'apparato sanzionatorio ivi previsto.

L'impostazione che pare ormai consolidata, quantomeno nell'opinione giurisprudenziale, pare tuttavia essere quella che, facendo leva sulle peculiarità caratterizzanti la disciplina del D.Lgs. 231/01, inquadra la natura giuridica della responsabilità dell'Ente in una categoria ibrida, reputando la stessa non collocabile, senza forzature o distonie, in alcuno dei sottosistemi sanzionatori compiutamente disciplinati dal nostro ordinamento.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. Un. 18 settembre 2014, ud. 24 aprile 2014, n. 38343) nell'ambito della vicenda *ThyssenKrupp* evidenziando come il sistema in discussione costituisca un *corpus* normativo di peculiare impronta, un *tertium genus* che tenta di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva proprie dell'ambito amministrativo con quelle di massima garanzia che caratterizzano l'ordinamento penale.

La Corte, tuttavia, pur collocando la natura della responsabilità degli Enti in un sostanziale limbo ibrido, ha riconosciuto la preponderanza di punti di contatto con il sistema penale, rispetto al quale riscontra *evidenti ragioni di continuità [...] per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio e delle modalità di accertamento.*

1.3. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

A norma dell'art. 8 D.Lgs. 231/01, la responsabilità *ex crimine* dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Da ciò discende che l'Ente può essere riconosciuto responsabile e sanzionato anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato o risulti non imputabile.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad un determinato soggetto e cionondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'Ente ne dovrà rispondere – ricorrendone tutte le condizioni di legge – sul piano amministrativo.

Secondo quanto si può leggere nella Relazione Governativa al D.Lgs. 231/01 la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato – fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità di impresa – rientra nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli Enti.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8 D.Lgs. 231/01 la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto commesso dalla persona fisica risulti estinto per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio in ipotesi di intervenuta prescrizione).

1.4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA.

L'art. 1 del D.Lgs. 231/01 individua quali destinatari della normativa gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ampiezza della formula normativa consente di ricomprendere le più svariate forme giuridiche che possono qualificare le organizzazioni collettive: tutti i tipi di società commerciali, di capitali e di persone, le cooperative, le società fiduciarie, le mutue assicuratrici, le fondazioni, i fondi di investimento.

La medesima disposizione esclude esplicitamente dal perimetro di operatività del D.Lgs. 231/01, invece, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali (quali Regioni, Comuni, Città Metropolitane), gli Enti pubblici non economici (ad esempio Ministeri, Prefetture, Tribunali) ed ogni altro Ente che svolga funzioni di rilievo costituzionale.

Confidi Centro Nord S.C., in quanto Società cooperativa, rientra senza alcun dubbio tra i destinatari della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

1.5. IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01 l'Ente è responsabile in ordine ai reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

1. Soggetti, cosiddetti "apicali", indicati al comma 1 lett. a) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, vale a dire:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente;
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un'unità organizzativa dell'Ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso.
2. Soggetti, cosiddetti "subordinati", di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 ed in particolare:
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano gli amministratori (sia dotati di poteri di rappresentanza che non esecutivi, indipendenti o legati da un contratto di lavoro con l'Ente), i direttori generali e tutti i soggetti che, pur non dotati di formale qualifica funzionale, di fatto svolgono funzioni amministrative o direttive.

In questo modo il ruolo apicale potrà essere individuato sia nella concreta riqualificazione di funzioni interne sia nella valorizzazione di poteri di eterodirezione (esercitati, ad esempio nell'ambito di una *holding* o della capogruppo: è possibile, infatti che amministratore di fatto di una società sia un soggetto formalmente appartenente ad un'altra società del gruppo il quale – agendo in veste sostanziale di apicale – sarà in grado di impegnare la responsabilità dell'Ente amministrato di fatto in caso di commissione di un reato presupposto).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non disciplina il caso della delega di funzioni: anche in questa ipotesi, la valutazione relativa alla qualifica soggettiva dovrà svolgersi in concreto, tenendo conto dei poteri effettivamente delegati ed esercitati.

Il fatto che il delegante mantenga un obbligo di supervisione e di vigilanza sull'operato del delegato non impedisce la qualifica di apicale di quest'ultimo e ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è sufficiente che il delegato eserciti in concreto funzioni anche solo direttive e non necessariamente amministrative.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata, invece, possono essere ricondotti tutti i dipendenti dell'Ente nonché tutti coloro i quali agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, i collaboratori, i parasubordinati, gli agenti ed i rappresentanti.

Nella parte speciale del presente Modello di Organizzazione la posizione di ognuna delle suddette figure professionali legate a Confidi Centro Nord S.C. verrà monitorata con riferimento allo svolgimento di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In conclusione, pare opportuno ribadire che, per espressa disposizione normativa, all'Ente non può essere addebitata alcuna responsabilità nell'ipotesi in cui i suddetti soggetti commettano uno dei reati presupposto per loro esclusivo e personale interesse o vantaggio.

1.6. I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

Nell'ambito del sistema delineato dal D.Lgs. 231/01 l'Ente non può essere chiamato a rispondere in relazione alla realizzazione di qualsiasi illecito penale, ma soltanto di un circoscritto numero di ipotesi criminose specificamente individuate dal Decreto (c.d. reati – presupposto).

L'art. 2 del D.Lgs. 231/01, infatti, prevede che anche la responsabilità delle persone giuridiche sia retta, come accade per le persone fisiche, dal principio di legalità.

Gli illeciti penali degli Enti si caratterizzano pertanto per essere “doppiamente tipici”: in primo luogo in quanto previsti dalla legge come reati per le persone fisiche e, in secondo luogo, in quanto specificamente ascritti al catalogo dei reati presupposto delle persone giuridiche.

Tale catalogo, nel corso degli anni, ha conosciuto un progressivo arricchimento che, allo stato, rende decisamente ampio ed eterogeneo l'oggettivo ambito di operatività del D.Lgs. 231/01.

Questi, ad oggi, i reati presupposto.

ART. 24 D.LGS. 231/01 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato.	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o se è derivato un danno di particolare gravità. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.		
Art. 640 comma II n. 1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o altro Ente pubblico.		
Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.		
Art. 640 ter c.p. – Frode informatica.		
Art. 356 c.p.. – Frode nelle pubbliche forniture		
Art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898 – Frodi nel settore agricolo		

ART. 24 BIS D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Da 100 a 500 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici. Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	Sino a 300 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 491 bis c.p. – Falsità di documenti informatici. Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	Sino a 400 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la P. A. • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi

ART. 24 TER D.LGS. 231/01 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 416 comma VI c.p. – Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), ed in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3 bis D.Lvo 286/98).		<u>Per la durata di almeno 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso, anche straniere.	Da 400 a 1.000 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso.		
Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione		
Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.		
Art. 74 d.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Da 300 a 800 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Per la durata di almeno 1 anno: Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 416 commi da I a V c.p. – Associazione per delinquere.		
Art. 407 comma II lett. a) numero 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/1975 (armi ad aria compressa, da sala ovvero destinate alla pesca).		

ART. 25 D.Lgs. 231/01 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ABUSO D'UFFICIO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 314 c.p. comma I – Peculato (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>)	Fino a 200 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>)		
Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all'art. 318 c.p.		
Art. 322 commi I e III c.p. – Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione.		
Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>)		
Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite.		
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto		Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore

contrario ai doveri d'ufficio.		
Art. 319 ter comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari.		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all'art. 319 ter c.p.		
Art. 322 commi II e IV c.p. – Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		
	Da 200 a 600 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>a 7</u> (se il reato è commesso da soggetto in posizione apicale) <u>o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4</u> (se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali quali dipendenti, ecc.): • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 317 c.p. – Concussione		
Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici con riferimento al conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, il pagamento o il rimborso di tributi o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale.		
319 ter comma 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari nell'ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione		
Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità		
Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione agli artt. 319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p. e 319 ter c.p.	Da 300 a 800 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7</u> (se il reato è commesso da soggetto in posizione apicale) <u>o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali (dipendenti, ecc.):</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 BIS D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.	Fino a 500 quote.	<u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività;

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		
Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.	
Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Fino a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede		
Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.	<u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione	Fino a 300 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni		<u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

ART. 25 BIS 1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.		
Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.		
Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.		
Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.		
Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.		
Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.		

ART. 25 TER D.LGS. 231/01 – REATI SOCIETARI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.	Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia</u>	

	<u>conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	NON PREVISTE
Art. 2621 bis c.c. – Fatti di cui all' art. 2621 c.c. se di lieve entità.	Da 100 a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.	Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2625 comma II c.c. – Impedito controllo che abbia cagionato un danno ai soci.	Da 200 a 360 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	NON PREVISTE
Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.		
Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.		
Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	Da 200 a 260 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	NON PREVISTE
Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.	Da 300 a 660 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di	
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.		
Art. 2636 c.c. – Illecita influenza	258 ad un massimo di	

sull'assemblea.	1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	NON PREVISTE
Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.	Da 200 a 360 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio	Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.	Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	• Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2635 comma III c.c. – Corruzione tra privati.	Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.	Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice,	

	varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2623 comma 1 c.c. – falso in prospetto.	I PRESENTI ARTICOLI SONO STATI ABROGATI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ART. 34 COMMA II E DALL'ART. 37 COMMA XXXIV DEL D.LVO 27 GENNAIO 2010 N. 39. COME SI AVRÀ MODO DI APPROFONDIRE NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, PER UN DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA FATTISPECIE, ALLO STATO SI RITIENE CHE IL REATO DI FALSO IN PROSPETTO, OGGI PUNITO AI SENSI DELL'ART. 173 BIS T.U.F. NON RIENTRI PIÙ FRA I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.	
Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione		

ART. 25 QUATER D.LGS. 231/01 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.

ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/01 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da 300 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

		• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso si tratti di un Ente privato accreditato l'accreditamento è revocato. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato nell'articolo.
--	--	---

ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 601 c.p. – Tratta di persone		
Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi		
Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.
Art. 600 bis comma I c.p. – Prostituzione minorile		
Art. 600 ter commi I e II c.p. – Pornografia minorile – reclutamento o utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale.		
Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.		
Art. 600 bis comma II c.p. – Atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altro corrispettivo.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 600 ter commi III e IV c.p. – Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico anche per via telematica.		
Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pedopornografico anche virtuale.		
Art. 609 undecies c.p. – adescamento di minorenni.		

ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/01 – ABUSI DI MERCATO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – Abuso di informazioni privilegiate.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>Qualora il profitto conseguito dall'Ente risulti di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte il prodotto o il profitto.</u>	NON PREVISTE
Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – Manipolazione del mercato.		

ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 589 c.p. con violazione dell'art. 55 comma II D.Lgs. 81/08 – Omicidio colposo	1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro fuori dai casi di cui all'art. 55 comma II D.Lgs. 81/08 – Omicidio colposo	Da 250 a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 590 comma III c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Lesioni personali colpose	Non superiore a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore a 6 mesi:</u> Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 648 c.p. – Ricettazione.	• Da 200 a 800 quote. • Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore a 2 anni:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.		
Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.		
Art. 648 ter1 – Autoriciclaggio.		
IN CASO DI COMMISSIONE DI UNO DEI REATI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SENTITO IL PARERE DELL'UIF, PUÒ FORMULARE OSSERVAZIONI RIGUARDO L'IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'ENTE.		

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 171 comma I lett. a) bis e comma III L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale delle opere dell'ingegno protette anche non destinata alla pubblicazione ed anche in ipotesi di deformazione o modifica della stessa qualora ne derivi un'offesa all'onore dell'autore.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 174 <i>quinquies</i> L. 22 aprile 1941 n. 633 per gli esercizi commerciali, le attività soggette ad autorizzazione, gli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e post - produzione, di masterizzazione, di tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.
Art. 171 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale dei software e delle banche dati.		
Art. 171 ter L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle opere audiovisive.		
Art. 171 septies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.		
Art. 171 octies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.		

ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 – REATI AMBIENTALI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale.	Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non superiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale.	Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.	Da 200 a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 452 octies c.p. – Associazione di cui all'art. 416 c.p. finalizzata a commettere uno dei reati precedenti.	Da 300 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 452 sexies c.p. – Traffico e	Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota,	

abbandono di materiale ad alta radioattività.	stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Fino a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto.	Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali.	Da 150 a 250 quote <u>(violazione commi III, V primo periodo, XII)</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
	Da 200 a 300 quote <u>(violazione commi II, V secondo periodo, XI).</u>	<u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	Fino a 250 quote <u>(violazione commi I lett. a e VI primo periodo).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle</u>	NON PREVISTE

	<u>autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u>	
Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Da 150 a 250 quote (<u>violazione commi I lett. b, III primo periodo e V).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u>	NON PREVISTE

Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Da 200 a 300 quote (violazione comma III <u>secondo periodo</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u>	<u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.	Fino a 250 quote (violazione <u>comma I</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.	Da 150 a 250 quote (violazione <u>comma II</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 258 comma IV secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di	Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia	NON PREVISTE

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 259 comma I D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Traffico illecito di rifiuti.	Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 452 quaterdecies c.p.* – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	Da 300 a 500 quote (<u>violazione comma I</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Da 400 a 800 quote (<u>violazione comma II</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio della attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo in discorso.
Art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazioni, irregolarità, omissioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	Da 150 a 250 quote (<u>violazione commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII primo periodo</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
	Da 200 a 300 quote (<u>violazione comma VIII secondo periodo</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/01 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 22 comma 12 bis D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o	Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. L'importo di ogni quota,	NON PREVISTE

il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.	stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro	
Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 12 comma 5 D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).	Da 100 a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	

ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01 – RAZZISMO E XENOFobia		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 604 bis c.p.* – Propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale fondati sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.	Da 200 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati all'art. 3 comma III bis L. 13 ottobre 1975 n. 654.
ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/01 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.	Fino a 260 quote <u>in relazione alle fattispecie</u>	NON PREVISTE

	<u>contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.	Fino a 500 quote <u>in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	Fino a 260 quote <u>in relazione alle fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell'arresto o dell'ammenda).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	Fino a 500 quote <u>in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa).</u> L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 QUINQUAGESIMAE D.LGS. 231/01 – REATI TRIBUTARI.		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 2 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000	Fino a 400 quote.	• Divieto di contrattare con la Pubblica

n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro centomila	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione infedele (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)	Fino a 300 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Omessa dichiarazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore ad euro centomila per periodo di imposta.	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Indebita compensazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro)	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	--	--

ART. 25 SEXDECIES D. LGS. 231/01 – CONTRABBANDO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Impiego contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi). Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nelle zone extra-doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nei depositi doganali (in caso di superamento di	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

10.000 euro di diritti di confine evasi).	100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Altri casi di contrabbando (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 294 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti del contrabbando	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contravvenzioni di cui agli articoli da 302 a 322 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*	Il D.Lgs. 1° marzo 2018 recante " <i>disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice in materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge 23 giugno 2017 n. 103</i> " ha abrogato la fattispecie di reato di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (presupposto di responsabilità per gli Enti in forza del disposto dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01), e di quella di cui al comma 3 bis dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 (presupposto di responsabilità per gli Enti in virtù del richiamo compiuto dall'art. 25 terdecies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231). <u>Fattispecie di reato dai contenuti analoghi a quelle abrogate sono state inserite all'interno del Codice Penale, rispettivamente agli artt. 452 quaterdecies e 604 bis: nonostante il mancato coordinamento degli artt. 25 undecies e 25 terdecies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si ritiene che le stesse continuino a costituire presupposto di responsabilità per gli Enti.</u>
---	---

1.7. L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: ABOLITIO CRIMINIS E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI.

Le regole che disciplinano l'efficacia temporale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 recepiscono implicitamente le garanzie proprie della materia penale e ricalcano, sostanzialmente, la disciplina di cui all'art. 2 c.p.

In particolare, l'art. 3 D.Lgs. 231/01 – nel sancire l'impossibilità di punire l'Ente per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente e nel prevedere, contestualmente, la cessazione di ogni effetto conseguente ad una eventuale condanna – recepisce espressamente il principio di retroattività della legge più favorevole in ipotesi di *abolitio criminis*.

Coerentemente con la "doppia tipicità" di cui al D.Lgs. 231/01, gli effetti dell'abolizione della norma incriminatrice possono derivare sia dalla depenalizzazione del reato presupposto sia dalla rimozione della fattispecie incriminatrice – che continua a costituire un illecito per le persone fisiche – dall'elenco dei reati presupposto di responsabilità per gli Enti.

Il secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 regola invece l'ipotesi della modifica della norma incriminatrice prevedendo, anche in questo caso, l'applicazione retroattiva della norma più favorevole e, in ipotesi di più norme in successione, la prevalenza dell'eventuale legge intermedia più favorevole.

1.8. L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.Lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

Anche la disciplina relativa alle condizioni di applicabilità del D.Lgs. 231/01 in relazione ai fatti commessi all'estero – di cui all'art. 4 del medesimo Decreto – recepisce la disciplina prevista dal codice penale, in questo caso mediante un rinvio espresso agli articoli 7 – 10 che, per l'appunto, prevedono una serie di ipotesi di applicabilità della legge penale italiana a delitti commessi all'estero.

Come accade per le persone fisiche, anche per gli Enti la procedibilità in ordine a tali reati non è incondizionata (salvo che in relazione a quelli, in danno di interessi di particolare rilevanza per lo Stato italiano, indicati all'art. 7 c.p. che, tuttavia, hanno scarso rilievo nella prospettiva degli Enti posto che solo i delitti di falsità in moneta costituiscono, tra quelli richiamati dal suddetto articolo, reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01).

In particolare, la possibilità di procedere nei confronti dell'Ente per reati commessi all'estero è condizionata a che:

- il reato presupposto sia punito con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e che l'autore del reato si trovi sul territorio italiano (per i delitti puniti con reclusione di minore durata è necessaria la richiesta del Ministero della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa);
- il fatto sia previsto come reato anche dallo Stato in cui il fatto è avvenuto;
- l'Ente abbia la propria sede principale in Italia;
- nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, è opportuno precisare che, secondo la dottrina prevalente, la regola di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/01, in assenza di diverse indicazioni normative, trova applicazione soltanto in relazione ai reati che, ai sensi dell'art. 6 c.p. si considerano commessi "integralmente" all'estero circostanza che si verifica "quando l'azione o l'omissione che li costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione".

1.9. IL SISTEMA SANZIONATORIO.

Come accennato in precedenza, l'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è funzionale a colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica.

L'art. 9 prevede quattro differenti tipologie di sanzione:

- 1) sanzioni amministrative pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) pubblicazione della sentenza di condanna;
- 4) confisca.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie:

Le sanzioni pecuniarie costituiscono il perno del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/01: a differenza delle altre tipologie di sanzione – applicabili soltanto in relazione ai reati per cui il Decreto espressamente le prevede – trovano applicazione ogniqualvolta venga accertata l'integrazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su *quote*.

Ogni quota può avere un valore compreso tra 258 e 1.549 euro; in relazione ad ogni fattispecie di reato presupposto di responsabilità per l'Ente il numero di quote deve, per espressa indicazione del Legislatore, essere compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 quote.

In concreto, dunque, la sanzione può variare tra un minimo di 25.800,00 euro fino ad un massimo di 1.549.000,00 euro.

I criteri di riferimento per determinare il numero delle quote da irrogare nel singolo caso di specie (indicati dall'art. 11 D.Lgs. 231/01) sono:

- 1) la gravità del fatto;
- 2) il grado di responsabilità dell'Ente;
- 3) l'eventuale attività posta in essere dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quanto riguarda, invece, l'importo da attribuire a ciascuna quota, il Giudice Penale dovrà tenere conto, a norma del secondo comma dell'art. 11 D.Lgs. 231/01, delle specifiche condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Tale criterio di commisurazione risulta chiaramente finalizzato ad adattare la sanzione al caso di specie ed a garantirne la massima efficacia possibile.

Sempre in applicazione del suddetto criterio, a norma dell'art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta della metà nell'ipotesi in cui:

- a) emerga che l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo (nell'ipotesi in cui, invece, l'autore del reato avesse agito nell'esclusivo interesse proprio o altrui, come già illustrato, l'Ente sarebbe esente da ogni responsabilità);
- b) il danno patrimoniale cagionato dal fatto di reato risulti di particolare tenuità.

Ancora, secondo il disposto del secondo comma del medesimo art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui:

- a) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado l'Ente abbia risarcito interamente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente attivato in tal senso;
- b) l'Ente che ne fosse sprovvisto abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere stati posti in essere, contemporaneamente, comportamenti atti a garantire la riduzione della metà della sanzione e comportamenti tali da integrare le condizioni di riduzione da un terzo alla metà, la sanzione è ridotta dalla metà fino a due terzi.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

2) Le sanzioni interdittive:

Tali sanzioni, previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, incidono in maniera molto rilevante sullo svolgimento dell'attività dell'Ente potendo comportare, in alcuni casi, di fatto, la "morte dell'impresa".

Il D.Lgs. 231/01, pertanto, prevede che le stesse possano essere applicate dal Giudice Penale soltanto a seguito dell'accertata integrazione di determinati reati specificamente indicati ed al ricorrere di precise condizioni.

Esse consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 13 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 definisce i due presupposti – alternativi uno all'altro – in presenza dei quali il Giudice può irrogare le suddette sanzioni:

- l'Ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato da parte di un soggetto apicale o di un soggetto subordinato e, in quest'ultima ipotesi, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- l'Ente è risultato recidivo nella perpetrazione degli illeciti presupposto di responsabilità.

Nell'ambito del successivo art. 14 il Legislatore definisce altresì i criteri cui il Giudice Penale deve attenersi nell'irrogazione delle sanzioni interdittive, il principale dei quali consiste nell'idoneità della sanzione ad impedire la commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Al pari di quanto avviene in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Giudice Penale è chiamato a considerare la gravità del fatto di reato, il grado di responsabilità dell'Ente, e l'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicare più sanzioni interdittive congiuntamente.

Come si evince dalle disposizioni appena richiamate, l'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare conseguenze molto rilevanti in capo all'Ente e, di conseguenza, il Legislatore, sempre nell'ottica di giungere all'applicazione di una sanzione proporzionata alla violazione, ha previsto una serie di cautele.

In primo luogo, le sanzioni interdittive non possono essere applicate nel caso in cui il danno cagionato dal fatto di reato si sia rivelato di particolare tenuità e nel caso in cui l'autore dell'illecito abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente abbia ricavato un vantaggio esiguo.

Inoltre, la sanzione più gravosa, quella dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, può essere applicata, per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 D.Lgs. 231/01, soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione della suddetta sanzione possa comportare l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità con pregiudizio della collettività oppure, ancora, in virtù delle dimensioni dell'Ente e del territorio in cui ha sede, possa generare una crisi occupazionale, il Giudice Penale può disporre, a norma dell'art. 15 D.Lgs. 231/01, che l'attività prosegua sotto la gestione di un Commissario giudiziale. Quest'ultimo, nell'ambito dei poteri e dei compiti conferitigli dal Giudice, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 15 comma III D.Lgs. 231/01, a curare l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'utile maturato nel periodo commissariale dovrà essere confiscato ed utilizzato a scopo sanzionatorio ovvero, in via subordinata, per il risanamento economico dell'azienda.

Sempre nell'ottica di contenimento delle conseguenze eccessivamente gravose per l'Ente, il Legislatore, con l'art. 17 D.Lgs. 231/01, ha previsto la possibilità di convertire le sanzioni interdittive in pene pecuniarie nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la società abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente operata in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito per mezzo del reato ai fini della confisca.

In relazione a tali condizioni, tuttavia, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento particolarmente severo, soprattutto nell'ipotesi in cui l'Ente non fosse originariamente dotato di un Modello organizzativo.

Da ultimo occorre evidenziare che, al ricorrere di ipotesi particolarmente gravi, l'art. 16 D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per il Giudice Penale di applicare l'interdizione dall'esercizio dell'attività in via definitiva.

In particolare, la norma prevede tale possibilità per le ipotesi in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e risulti essere stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea.

Del pari, in ipotesi di tre condanne nei precedenti sette anni alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi, le medesime sanzioni possono essere applicate in via definitiva.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna:

Qualora nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva, l'autorità giudiziaria può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia (per un periodo stabilito dal Giudice Penale in misura non superiore a 30 giorni) nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Nell'applicare la suddetta sanzione l'autorità giudiziaria valuterà, da un lato, l'interesse della collettività a conoscere le temporanee preclusioni imposte all'Ente e, dall'altro – al fine di non aggravare in modo sproporzionato l'immagine della persona giuridica condannata – la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente nonché l'attività dal medesimo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La pubblicazione è eseguita, a spese dell'Ente condannato, a cura della cancelleria del Giudice Penale che ha emesso il provvedimento di condanna.

4) La confisca:

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Ente è sempre disposta, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Trattasi, quindi, di sanzione obbligatoria in caso di condanna.

Qualora non risulti possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la sanzione può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della confisca obbligatoria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

1.10. LE MISURE CAUTELARI:

Le misure cautelari interdittive:

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la possibilità per il Giudice Penale procedente, previa richiesta del Pubblico Ministero, di adottare misure cautelari allo scopo di paralizzare o ridurre l'attività dell'Ente quando la prosecuzione della stessa potrebbe aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri illeciti.

In particolare, a norma dell'art. 45 D.Lgs. 231/01, su istanza del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari nel corso dello svolgimento delle stesse (ovvero, qualora sia già iniziato il processo, il Giudice che procede) potrà applicare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 45 D.Lgs. 231/01 condiziona l'applicazione delle misure cautelari alla sussistenza di due requisiti:

1. la presenza di gravi indizi di responsabilità in capo all'Ente in relazione all'illecito per cui l'Autorità Giudiziaria sta procedendo nonché

2. di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

Soltanto in presenza di entrambe le condizioni il Giudice può applicare la misura.

Nel valutare quale misura applicare egli dovrà tener conto dei criteri indicati nell'art. 46 D.Lgs 231/01 ed in particolare dovrà valutare l'idoneità di ciascuna a garantire la tutela delle esigenze cautelari nel caso concreto e, parallelamente, dovrà rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto in contestazione ed alla sanzione che ritenga possa essere applicata in via definitiva all'esito del giudizio.

Le diverse misure non possono essere applicate congiuntamente.

Naturalmente le misure cautelari interdittive appena elencate possono essere applicate soltanto con riferimento ai reati presupposto per cui le stesse sono previste anche come sanzioni definitive (e non anche con riferimento agli illeciti puniti con la sola pena pecuniaria) non potendosi adottare, in via anticipata, pene estranee ad una eventuale sentenza di condanna.

Il terzo comma dell'art. 45 prevede la possibilità per il Giudice Penale di nominare un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva – per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata – qualora ritenga che l'applicazione della misura possa compromettere un pubblico servizio con grave pregiudizio per la comunità ovvero creare rilevanti problemi occupazionali.

Da ultimo preme sottolineare come l'Ente possa ottenere, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 la sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari interdittive dimostrando di aver posto in essere una delle condotte riparatorie indicate dall'art. 17 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed in particolare, in via alternativa una dall'altra:

- l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace adoperarsi in tal senso;
- la messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ai fini della confisca, del profitto conseguito.

A fronte del positivo riscontro riguardo la sussistenza di uno dei sopraelencati requisiti il Giudice Penale sospende l'esecuzione della misura cautelare e fissa a carico dell'Ente, a titolo di cauzione, una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende (di importo non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per il quale si procede). L'Ente, in alternativa, può prestare una garanzia ipotecaria o una fideiussione per evitare l'immobilizzo del contante.

Le misure cautelari reali:

A differenza delle misure cautelari interdittive – applicabili, come accennato in precedenza, soltanto nell'ipotesi in cui siano in contestazione reati presupposto che prevedono le stesse come sanzioni definitive – le misure cautelari reali possono trovare applicazione con riferimento a tutti i reati presupposto di responsabilità ex art. 231/01 e possono essere cumulate alle sanzioni interdittive.

Esse sono funzionali a porre vincoli di indisponibilità sul patrimonio dell'Ente e sono di due tipi:

- il **SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA (PREZZO O PROFITTO DEL REATO, EVENTUALMENTE ANCHE PER EQUIVALENTE** (qualora non risulti possibile individuare i beni suscettibili di confisca il Legislatore consente che vengano sequestrati denaro, beni o altre utilità di valore equivalente);
- il **SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI MOBILI O IMMOBILI DELL'ENTE** (o delle somme o cose allo stesso dovute) qualora vi sia fondato motivo di ritenere che non vi siano – o che possano disperdersi – le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Oggetto del sequestro conservativo, come detto, sono i beni mobili o immobili dell'Ente ovvero le somme o le cose allo stesso dovute; per effetto del sequestro i crediti dell'Ente si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito, non privilegiato, di data anteriore.

Con riferimento ai requisiti per l'applicazione delle suddette misure la giurisprudenza appare ancora piuttosto divisa in due diversi orientamenti.

Il primo, maggioritario, ritiene, con riferimento ai beni per cui è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (prezzo e profitto del reato), che non sia necessaria la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né della loro gravità e, da ultimo, neppure del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Requisiti necessari e sufficienti per l'applicabilità della sarebbero l'astratta configurabilità dell'illecito e la confiscabilità del bene.

In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia della II Sezione Penale del 6 ottobre 2014 (ud. 16 settembre 2014), Associazione Sviluppo Bisognosi Internazionali, secondo cui *per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente [...] non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né della loro gravità [...] essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. [...] Il Legislatore nel disciplinare le misure cautelari a carico degli Enti ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive.*

Un secondo orientamento – maggiormente garantista e condivisibile, ma minoritario nell'ambito delle pronunce giurisprudenziali – ritiene invece che i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari reali non possano essere diversi da quelli previsti per le misure interdittive e, di conseguenza, che per procedere con il sequestro preventivo, sia necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'Ente.

In questo senso si è espressa la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la pronuncia del 10 settembre 2012 (ud. 31 maggio 2012), n. 34505, Codelfa S.p.a.

1.11. I CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO.

L'integrazione, in ogni suo elemento costitutivo, di uno dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01 da parte di un soggetto legato funzionalmente all'Ente non esaurisce le condizioni necessarie ad imputare una responsabilità a quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, infatti, occorre altresì che il reato presupposto sia stato realizzato "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente".

La concreta attribuzione di significato ai concetti di "interesse" e di "vantaggio" costituisce uno dei profili maggiormente discussi di tutto il sistema normativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Secondo l'interpretazione più immediata, fatta propria anche dalla Relazione Governativa al Decreto Legislativo, i due concetti si porrebbero in un rapporto di alternatività – confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" che lega i due termini – tipizzando due distinti criteri di imputazione oggettiva di responsabilità.

In particolare, il criterio dell'INTERESSE esprimerebbe la direzione finalistica del reato, apprezzabile *ex ante*, vale a dire al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo (in relazione all'elemento psicologico della persona fisica autore del reato).

In altre parole, affinché venga riconosciuto sussistente un interesse dell'Ente, il reato deve essere stato commesso con la finalità di procurare un vantaggio in capo a quest'ultimo.

Il criterio del VANTAGGIO, viceversa, avrebbe una connotazione essenzialmente oggettiva – come tale valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente conseguiti alla realizzazione dell'illecito – indipendente dalla originaria finalizzazione del reato.

A questa interpretazione se ne contrappone un'altra, maggioritaria in dottrina, secondo cui la locuzione interesse o vantaggio dovrebbe essere interpretata come un'endiadi espressiva di un significato unitario.

La giurisprudenza prevalente aderisce al primo criterio esegetico e sottolinea la diversità di significato delle due locuzioni, sia pure mitigando la distinzione operata nella Relazione Governativa ed orientandosi verso una concezione oggettiva non solo del concetto di "vantaggio" ma anche di quello di "interesse".

Al riguardo si consideri, a titolo esemplificativo dato l'esauritivo approfondimento sul punto, Cass. Pen. Sez. II, 10 luglio 2015, n. 29512 Sicilfert S.r.l. ove la Corte afferma che *"ai fini della responsabilità dell'Ente è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito e purché non sia stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare dunque corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie che invero non*

trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'Ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. [...] Il concetto di interesse mantiene invece anche, e soprattutto, una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal disposto dell'art. 5 comma 2 – che prevede l'esclusione di responsabilità in capo all'Ente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse o vantaggio dell'autore – che consente di conservare autonomia concettuale al termine vantaggio. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'Ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'Ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso venga effettivamente conseguito) anche quello dell'Ente. In definitiva, perché possa ascriversi all'Ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo. In particolare, relativamente alla nozione dell'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto, si è osservato che va individuata nei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza con condotte estranee alla politica di impresa. A contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'Ente siano quelle che rientrano nella politica societaria, ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione nella vita societaria.

Più agevole la definizione del "vantaggio" che va inteso come la "potenziale o effettiva utilità, ancorché di carattere non necessariamente patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto, valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Si può, quindi, affermare che, mentre è indubbio che l'interesse va valutato ex ante (perché si ha riguardo al momento in cui l'agente ha agito) ed il vantaggio va valutato ex post (perché si ha riguardo al risultato conseguito dall'azione dell'agente), al contrario, va sempre più sfumando l'indagine sull'atteggiamento psicologico relativamente all'interesse che lo ha sorretto nell'azione illecita, richiedendosi solo la proiezione finalistica della condotta.

Appaiono, infatti, decisivi gli argomenti secondo i quali la teoria soggettivistica, facendo dipendere l'esistenza dell'illecito dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto, non è compatibile né con l'ipotesi della responsabilità dell'Ente in caso di mancata identificazione dell'autore del reato (sarebbe infatti impossibile accertare se l'ignoto autore del reato agì o meno nell'interesse dell'Ente) né con le ipotesi di responsabilità derivanti da reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente.

1.12. INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto fra i reati presupposto di responsabilità per l'Ente le fattispecie di omicidio e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – reati colposi d'evento – si è posto il problema di compatibilità degli stessi rispetto ai criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio per l'Ente.

È infatti inimmaginabile pensare che l'Ente possa perseguire il proprio interesse o, alternativamente, conseguire un vantaggio, attraverso eventi lesivi dell'integrità fisica delle persone.

Il criterio di imputazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/01, di conseguenza, con riferimento alle suddette fattispecie, oltre che, più in generale, a tutte quelle punite a titolo di colpa, (quali, ad esempio, nell'ambito dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi) risulterebbe di fatto inapplicabile.

Tale rilievo è stato superato dalla giurisprudenza – ormai consolidata ed univoca sul punto – che, adottando un correttivo funzionale molto criticato dalla dottrina prevalente, assume come termine di relazione dell'interesse e del vantaggio non l'evento ma la condotta del reato.

Secondo la suddetta giurisprudenza – avallata anche dalla pronuncia a Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Espenhahn, emessa nell'ambito della nota vicenda Thyssenkrupp – l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale (al riguardo si veda, ad esempio, quanto affermato nella sentenza della IV Sezione Penale del 16 luglio 2015, ud. 23 giugno 2015, n. 31003, Italnastri S.p.A., ove la Corte afferma che *nei reati colposi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'Ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione dell'aumento di produttività che può derivare dall'accelerazione dell'attività produttiva favorita dalla mancata osservanza della normativa cautelare il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe rallentato*).

Nell'ambito di pronunce successive la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente i principi appena ricordati.

Al riguardo si ritiene utile citare quanto affermato dalla IV Sezione Penale nell'ambito della sentenza 14 giugno 2016, ud. 20 aprile 2016, n. 24697, Ente Stradasfalti S.r.l.; a parere della Corte *il requisito dell'interesse ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. Ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'Ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).*

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'Ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed il contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. [...] Occorre perciò accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro che ha determinato l'infortunio rispondeva ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

In questo modo la giurisprudenza rende operativo l'art. 5 D.Lgs. 231/01 con riferimento ad entrambe le sue articolazioni di imputazione di responsabilità (interesse e vantaggio).

In particolare, riconoscendo autonomia al criterio del vantaggio, le sentenze imputano la responsabilità amministrativa agli Enti in relazione a fatti colposi anche nelle situazioni – certamente più diffuse statisticamente – di violazione inconsapevole dei precetti cautelari.

La critica secondo cui, in questo modo, l'Ente potrebbe essere sanzionato a fronte della mera ricaduta a suo vantaggio di un fatto illecito assolutamente non voluto viene superata sulla base di una lettura complessiva del D.Lgs. 231/01; se il citato articolo 5 prevede il criterio oggettivo di ascrizione del fatto di reato all'Ente collettivo è necessario, ai fini dell'applicazione di una sanzione, accertare che sia integrato anche quello soggettivo, identificabile nella "colpa di organizzazione" secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 – 8 (il cui contenuto verrà precisato nell'ambito del paragrafo 1.14 della parte generale del presente Modello di organizzazione e gestione).

1.13. INTERESSE E VANTAGGIO NEL GRUPPO DI IMPRESE.

Nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non vi è alcun cenno al fenomeno delle aggregazioni societarie.

Il Legislatore, infatti, nel delineare la disciplina della responsabilità del soggetto collettivo, fa esclusivo riferimento all'Ente singolarmente considerato, lasciando aperte le questioni relative all'operatività del D.Lgs. 231/01 nel gruppo di società.

Nell'ambito dell'aggiornamento delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" emanato da Confindustria nel marzo 2014 si sottolinea come – per quanto nel nostro ordinamento manchi una disciplina generale del gruppo – esistono tuttavia alcuni indici normativi, quali l'art. 2359 c.c. (società controllate e società collegate) e l'art. 2497 c.c. (che disciplina la responsabilità della società che eserciti attività di direzione e coordinamento su altre società) che confermano la rilevanza del fenomeno del gruppo di imprese.

Tale rilevanza, tuttavia, risulta circoscritta all'ambito economico e non si estende a quello giuridico, posto che il gruppo di società costituisce un raggruppamento di Enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche ma non assume autonoma capacità giuridica.

Il gruppo di società, pertanto, non può essere inquadrato tra i soggetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/01 e, di conseguenza, deve escludersi che lo stesso sia diretto destinatario della normativa.

Naturalmente, però, è ben possibile che uno o più soggetti apicali o subordinati legati ad una società del gruppo, nello svolgimento dell'attività di impresa, commettano reati presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che l'Ente di appartenenza sia chiamato a risponderne.

In questo caso ci si è interrogati riguardo la possibilità che la responsabilità possa estendersi anche alle altre componenti il gruppo ed in particolare alla società *holding* sulla base del riconoscimento di un "interesse di gruppo".

La giurisprudenza formatasi sul tema (si vedano in particolare Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e, sul concetto di controllo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, ud. 20 dicembre 2013, n. 2658, Ilva S.p.a. e Riva Fire S.p.a.) pare concorde nell'escludere la possibilità di un'illimitata estensione di

responsabilità fondata sull'automatismo – ritenuto inaccettabile – per cui l'appartenenza di una società ad un gruppo implica necessariamente che le scelte compiute perseguano un interesse che trascende quello proprio e siano invece imputabili all'intero raggruppamento o alla controllante.

In particolare, si ritiene che la capogruppo possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'ambito dell'attività della controllata soltanto nell'ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto oltre che della controllata anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante provato in maniera concreta e specifica.

Da ciò si evince come non esista una generica posizione di garanzia in capo alla società controllante, il cui coinvolgimento può derivare soltanto dall'eventuale concorso dei propri apicali o subordinati nella realizzazione del delitto presupposto sempre che, naturalmente, risultino integrati anche tutti gli altri criteri di ascrizione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e Trib. Milano, ordinanza Dott.ssa Sechi del 20 settembre 2004, I.V.R.I. Holding S.p.a.

L'assenza di disciplina del fenomeno delle aggregazioni societarie si riverbera anche sulla questione relativa all'unicità o alla duplicazione dei Modelli organizzativi nell'ambito del gruppo ed in particolare sulla possibilità di predisporre un unico Modello identico per tutte le società che lo compongono.

Al riguardo pare preferibile – nel rispetto del requisito di specificità che deve guidare la redazione degli stessi – che, come peraltro sottolineato nelle linee guida di Confindustria del marzo 2014, ogni società del gruppo predisponga e curi l'aggiornamento del proprio Modello organizzativo.

Tale attività potrà essere condotta tenendo conto delle eventuali indicazioni generali conferite della *holding*, ma senza che questo comporti una limitazione di autonomia delle controllate.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello organizzativo consente di avere un documento calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa e di confermarne l'autonomia nel gruppo, così ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Negli stessi termini è opportuno che ogni società del gruppo istituisca un proprio organismo di vigilanza – distinto anche nella scelta dei singoli componenti – così garantendo i requisiti di autonomia ed indipendenza che devono caratterizzarne la composizione e, di conseguenza, l'agire.

Nell'ambito delle aggregazioni societarie, pertanto, ogni unità del gruppo deve rilevare nella propria specificità.

Confidi Centro Nord S.C. aderisce, unitamente ad altre società di garanzia fidi, ad un contratto di rete denominato "RETE FIDI ITALIA"².

Tale contratto prevede che i contraenti operino secondo un modello di "autonomia coordinata" fondato sulla reciproca cooperazione finalizzata al conseguimento di determinati obiettivi strategici quali l'incremento dell'operatività nel settore dell'intermediazione finanziaria, l'accrescimento dell'efficienza organizzativa e gestionale dei contraenti e l'innalzamento del livello qualitativo delle attività e dei servizi nei rapporti con le imprese ed il sistema creditizio.

Dal momento che nessun contraente ha acquisito quote di altri così da poter esercitare un potere di direzione e controllo e che, al tempo stesso, alcun sottoscrittore, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di partecipazione, può esercitare sugli altri un potere di gestione ovvero imporre linee di governo comuni, **non si ritiene che sia stato costituito un gruppo di imprese.**

Ogni contraente, infatti, ha mantenuto la propria autonomia e specificità.

Confidi Centro Nord S.C., in ogni caso, provvederà a far conoscere i contenuti del proprio Codice Etico, nonché, quando ritenuto necessario, del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, agli altri partecipanti a "RETE FIDI ITALIA" e richiederà a questi ultimi, nell'ambito dei rapporti che terranno con la Società di uniformarsi ai principi ed alle disposizioni ivi contenute.

1.14. I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE.

² Al contratto di rete avevano aderito, nel 2017, sia Confidi Valle d'Aosta S.C. che Confidi Centro S.C. L'adesione è stata confermata anche a seguito della fusione per incorporazione che ha dato origine a Confidi Centro Nord S.C.

Il nesso di imputazione soggettiva di responsabilità agli Enti è previsto dagli articoli 6 – 8 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ruota fundamentalmente intorno al concetto – inespresso ma implicito nella descrizione dei meccanismi di ascrizione di responsabilità – di “colpa di organizzazione”.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 non prevede un unico criterio di imputazione soggettiva di responsabilità, ma distingue due diversi casi a seconda che l’illecito sia stato commesso:

- I. **da un soggetto apicale** (art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231);
- II. **da un soggetto subordinato** (art. 7 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) o **rimasto ignoto** (art. 8 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231).

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO DEGLI APICALI:

Nell’ipotesi di reato presupposto commesso da parte di un soggetto apicale nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, la responsabilità di quest’ultimo è, di fatto, presunta sul presupposto che il fatto criminoso sarebbe diretta emanazione degli organi rappresentativi ed attuativi della politica aziendale.

In particolare, nell’ipotesi appena ricordata, il primo comma dell’art. 6 D.Lgs. 231/01 subordina l’esonero di responsabilità in capo all’Ente alla contemporanea sussistenza di diverse condizioni, cumulative, la cui presenza è considerata prova della corretta organizzazione aziendale, in funzione di prevenzione degli illeciti penali, e giustifica, sul piano normativo, la dissociazione della responsabilità dell’Ente – che ne andrà esente – da quella individuale del soggetto apicale.

Le condizioni per escludere la responsabilità amministrativa dell’Ente – che, preme ribadire, devono sussistere cumulativamente – sono le seguenti:

- l’adozione preventiva e l’efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: l’adozione del modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, di fatto implica un onere che la società è tenuta ad adempiere per evitare l’ascrizione di responsabilità a seguito della commissione di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/01.

Quanto al concetto di **idoneità**, lo stesso rimanda ad un giudizio prognostico sull’efficacia teorica – vale a dire condotto a monte, sulla carta – della struttura organizzativa e del complesso delle regole preventive e delle procedure previste dalla società e confluite nel Modello a coprire e minimizzare i rischi considerati rilevanti a seguito dell’attività di mappatura del rischio.

Naturalmente, come evidenziato dalla dottrina prevalente, la valutazione riguardo l’idoneità deve essere compiuta *ex ante* e non *ex post* rispetto all’illecito commesso dal soggetto apicale essendo metodologicamente scorretto oltre che, di fatto, fonte di responsabilità oggettiva, derivare dal fatto che sia stato commesso un reato la prova che il Modello di organizzazione non fosse adeguato. In giurisprudenza tale profilo è stato evidenziato nell’ambito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione dei Giudici per le indagini Preliminari, il 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a. Ai fini del giudizio di idoneità del Modello organizzativo assumono particolare rilevanza la specificità dello stesso rispetto all’attività posta in essere dall’Ente e la sua attualità rispetto alle modifiche normative ed a quelle degli assetti organizzativi interni.

L’efficace attuazione è correlata all’effettivo recepimento dell’assetto organizzativo/preventivo previsto dal Modello nelle concrete dinamiche gestionali ed operative dell’attività aziendale oltre che al corredo di controlli che ne garantiscono il monitoraggio.

Il giudizio relativo alla sussistenza di tale requisito dovrà essere svolto in concreto attraverso un’indagine che verifichi la corrispondenza tra le procedure previste dal Modello e le

dinamiche operative aziendali al momento della commissione del fatto di reato.

In particolare, come affermato nell'ambito della sentenza della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a., *il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento alle linee direttrici generali dell'ordinamento, ai principi della logica ed ai portati della consolidata esperienza.*

Autonomia dell'Organismo di Vigilanza ed effettività dei controlli svolti: il D.Lgs. 231/01 prevede che il "sistema 231" dell'Ente sia supervisionato da un soggetto *ad hoc*, per l'appunto l'Organismo di Vigilanza. Si tratta di un organismo dell'Ente che, tuttavia, deve essere necessariamente caratterizzato da autonomia e indipendenza.

Come efficacemente notato nell'ambito di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.) *iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: non a caso l'art. 6 comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/01 prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio autonomo del potere di vigilanza mentre, alla successiva lettera e), prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo).*

Come si vedrà più ampiamente nel prosieguo Confidi Centro Nord S.C. ha previsto procedure volte a garantire flussi di informazione dalle diverse Funzioni ed Aree verso l'Organismo di Vigilanza ed un apposito sistema disciplinare in caso di accertata violazione delle procedure o dei principi previsti dal presente Modello (si vedano i paragrafi 4 e 5).

Anche con riferimento al requisito in discorso emerge come l'attribuzione di responsabilità all'Ente sia di fatto sempre ricollegata ad un *deficit* di organizzazione che, in questo caso, si concretizza nell'inefficienza dei controlli sul sistema preventivo di *corporate governance*.

Naturalmente la colpa organizzativa può essere individuata anche a fronte di una condotta perfettamente diligente da parte dell'Organismo di Vigilanza, basti pensare all'ipotesi in cui l'Ente non ottemperi tempestivamente ai rilievi effettuati dall'Organismo.

- Elusione fraudolenta del Modello da parte del soggetto apicale autore del reato presupposto: il Modello Organizzativo deve costituire un serio ostacolo all'attuazione di fatti di reato da parte degli apicali, i quali, conseguentemente, qualora intendano porre in essere comportamenti integranti uno o più reati presupposto di responsabilità, dovranno essere costretti ad aggirare i controlli che presidiano il rispetto delle regole di cui l'Ente, a mezzo del Modello organizzativo, si è dotato.

Il comportamento elusivo dell'autore del reato deve assumere carattere di **fraudolenza** da intendersi, secondo l'accezione oggettiva proposta anche dall'ABI nell'ambito delle linee guida alla compilazione dei modelli 231 del 2 marzo 2004, come nella messa in opera di artifici o raggiri funzionali ad aggirare le procedure di prevenzione previste dal Modello organizzativo.

Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che *il concetto di frode deve quanto meno consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola ovvero in una condotta di aggiramento di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa* (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a. e, più di recente, Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Proprio la dissociazione tra la condotta criminale dell'apicale e la politica d'impresa giustifica l'esonero di responsabilità per l'Ente: il fatto illecito risulta conseguenza di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non sfruttando inefficienze organizzative, ma nonostante i controlli preventivi posti in essere dalla società.

Con riferimento al presente requisito funzionale all'esenzione di responsabilità per l'Ente, sono stati formulati diversi rilievi di incoerenza ed incompatibilità rispetto ai reati presupposto puniti a titolo di colpa; l'elusione, infatti, presuppone un comportamento necessariamente doloso mentre, al contrario, l'integrazione del reato colposo prescinde dalla volontarietà dell'evento.

Tale incoerenza viene superata distinguendo i due piani funzionali su cui operano le procedure previste dal Modello organizzativo e le regole cautelari la cui violazione comporta l'integrazione del reato colposo presupposto di responsabilità.

La responsabilità dell'Ente presuppone che il soggetto apicale abbia violato non solo una regola cautelare – così realizzando la condotta punita dal reato presupposto – ma anche, in precedenza, una regola/procedura prevista dal Modello organizzativo.

Qualora la persona fisica, soggetto apicale, abbia dovuto aggirare, mediante artifici e raggiri, le procedure previste dal Modello al fine di garantire una migliore e più puntuale osservanza delle regole cautelari (in materia, ad esempio, di sicurezza sul lavoro) allora, in questo caso, sarebbe integrata l'elusione fraudolenta che comporta esclusione di responsabilità per l'Ente.

L'ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DELLE APPENA RICORDATE CONDIZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ RICADE SULL'ENTE.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione sottolineando come *nessuna inversione dell'onere della prova è ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'Ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte del soggetto apicale e la carente regolamentazione interna dell'Ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria* (si veda Cass. Pen. Sez. VI, 16 luglio 2010, ud. 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover S.r.l., la prima a pronunciarsi sul punto e, da ultimo, la già ricordata Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Nella prassi giurisprudenziale pare, allo stato, assistersi ad un parziale "riequilibrio" dell'onere probatorio a favore degli Enti, che risultano onerati più che altro della produzione del Modello adottato mentre è sempre più diffuso, da parte del Giudice, il ricorso a valutazioni peritali riguardo l'efficacia dello stesso.

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI:

La disciplina relativa all'ascrizione di responsabilità all'Ente in ipotesi di reato presupposto commesso – nell'interesse o a vantaggio dello stesso – da parte di un soggetto c.d. subordinato è prevista dall'art. 7 D.Lgs. 231/01.

Il primo comma dell'art. 7 connette la responsabilità dell'Ente alla *"inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"* che abbiano *"reso possibile"* la realizzazione dell'illecito penale da parte del sottoposto.

La norma non richiede la sussistenza di una condotta colposa da parte di una o più persone fisiche gravate da un onere di controllo/vigilanza, ma attribuisce la responsabilità da reato all'Ente sulla base di una generale e strutturale colpa di organizzazione nella prevenzione dei reati presupposto.

Si tratta di una forma di colpevolezza di fatto *"impersonale"*, propria dell'Ente, in quanto non legata all'elemento soggettivo dell'autore di un reato ma direttamente riferita all'organizzazione collettiva; di fatto la norma sembra individuare e punire una sorta di *"agevolazione colposa"* attraverso la quale l'Ente, colposamente, contribuisce – o non impedisce – alla realizzazione del reato presupposto.

Il comma 2 dell'art. 7 specifica che l'*"inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*, elemento di connessione funzionale ad attribuire la responsabilità all'Ente, è esclusa in caso di adozione ed efficace attuazione di un Modello organizzativo *"idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

In altre parole, l'adozione del Modello organizzativo consente all'Ente di far fronte al generale dovere di direzione e vigilanza sull'attività dei sottoposti; qualora, tuttavia, lo stesso si dimostri inefficace, si ritiene integrata la colpa di organizzazione che rende possibile la realizzazione del reato presupposto.

In questa prospettiva l'onere probatorio dell'Accusa deve focalizzarsi necessariamente sulla valutazione di idoneità preventiva del Modello di organizzazione in quanto da tale giudizio dipende la sussistenza in capo all'Ente della *culpa in vigilando* e quindi l'ascrivibilità soggettiva del reato presupposto.

Mentre nel caso dei reati commessi da un soggetto apicale è l'Ente a dover dimostrare l'efficacia del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo per potersi sottrarre dall'attribuzione di responsabilità, in caso di illecito perpetrato da un soggetto subordinato spetta all'organo dell'Accusa provare l'inefficacia preventiva del Modello adottato dall'azienda.

Detta dimostrazione deve sottostare necessariamente a tutti gli standard probatori tipici del processo penale ordinario a carico delle persone fisiche, con piena operatività del principio dell'*in dubio pro reo*.

L'efficacia del Modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 7 comma II è subordinata al rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi III e IV, orientate a garantire un costante controllo sul corretto svolgimento delle attività aziendali.

In questa ottica devono leggersi gli oneri di periodica verifica ed aggiornamento del documento in ipotesi di modifiche nell'organizzazione societaria o nell'attività svolta nonché il requisito di specificità del Modello in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione societaria oltre che al tipo di attività svolta.

Particolare rilevanza è assunta altresì – sempre guardando all'efficacia del Modello – dal sistema di segnalazione e sanzione delle violazioni delle prescrizioni organizzative funzionale ad assicurare la tempestiva gestione e correzione di eventuali situazioni di rischio.

Proprio sul livello di attenzione prestato dall'Ente alla gestione dei rischi di commissione dei reati presupposto si incentrerà il giudizio relativo alla integrazione – o meno – della colpa di organizzazione.

Naturalmente la realizzazione dell'illecito dovrà costituire, perché sia riconosciuta una responsabilità in capo all'Ente, la concretizzazione non di una qualsiasi – per quanto grave – inadeguatezza del Modello, ma di una specifica carenza organizzativa che annoveri le concrete modalità di realizzazione del fatto nello spettro dei comportamenti rischiosi che, in base ad una attenta ed efficace gestione, avrebbero dovuto essere neutralizzati.

1.15. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSETTO AZIENDALE.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, agli articoli da 28 a 33, disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative dello stesso ed in particolare in ipotesi di:

- **Fusione (anche per incorporazione);**
- **Scissione;**
- **Cessione di azienda.**

In relazione a tutte le suddette ipotesi, l'art. 28 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede, come principio generale, che ***in caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.***

L'Ente nato a seguito delle suddette modifiche, pertanto, sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, il Decreto prevede che l'Ente nato dalla stessa risponda dei reati per cui sono stati ritenuti responsabili gli Enti partecipanti.

In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, nella sentenza del 17 marzo 2016 (ud. 12 febbraio 2016), n. 11442, Saipem S.p.A., evidenziando come la società incorporata conservi – sia pure in un nuovo assetto organizzativo – la propria identità all'interno della società incorporante e, del pari, come quest'ultima non possa definirsi "soggetto terzo" rispetto alla prima.

Da un punto di vista più sostanziale, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come la fusione sia un'operazione rimessa alla libera determinazione delle parti e come la *due diligence* che deve accompagnare la vicenda modificativa offra in ogni caso alla società incorporante le garanzie per essere pienamente consapevole dei rischi insiti nell'acquisire una società attinta da una o più contestazioni di illeciti ex D.Lgs. 231/01.

Nell'ipotesi in cui la fusione sia intervenuta prima della conclusione del giudizio di primo grado a carico dell'Ente, il Giudice Penale, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, deve tener conto, a norma dell'art. 31 D.Lgs. 231/01, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Confidi Centro Nord S.C., come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, nasce a seguito della fusione per incorporazione di Confidi Centro S.C. (incorporata) in Confidi Valle d'Aosta S.C. (incorporante).

In caso di **scissione** parziale il D.Lgs. 231/01 prevede che resti ferma la responsabilità dell'Ente scisso in relazione ai fatti commessi antecedentemente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione saranno solidalmente responsabili al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso in relazione ai reati commessi anteriormente alla scissione.

Tale obbligo, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 D.Lgs. 231/01, è limitato al valore del patrimonio netto trasferito al nuovo Ente salvo che allo stesso sia stato trasferito anche il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; in questo caso il limite viene meno.

Anche nel caso della scissione, come in quello della fusione, qualora l'evento modificativo sia intervenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado a carico dell'Ente, il Giudice Penale, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originario e non di quello frutto della scissione.

Le eventuali sanzioni interdittive possono essere applicate soltanto all'Ente cui è rimasto – o cui è stato trasferito a seguito della scissione – il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di **cessione o di conferimento dell'azienda** nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto, l'art. 33 D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'acquirente è – entro i limiti del valore dell'azienda ceduta – solidalmente obbligato con il cedente al pagamento delle sanzioni pecuniarie, salvo il beneficio della preventiva escussione presso l'Ente venditore.

L'obbligazione dell'acquirente è in ogni caso limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

2. CONFIDI CENTRO NORD S.C. – OGGETTO SOCIALE E NOTE GENERALI

Confidi Centro Nord S.C. è una società cooperativa per azioni sorta a seguito della fusione per incorporazione tra Confidi Valle d'Aosta S.C. (incorporante) e Confidi Centro S.C. (incorporata).

La Società ha sede legale in Aosta, Via Bonifacio Festaz n. 79 e sede della Direzione Generale in Firenze, Via Valfonda n. 9; la stessa dispone altresì di un'ulteriore unità locale in Terni, Via Adriano Garofoli n. 13/15.

Come indicato nell'art. 4 dello Statuto, la Società *ha scopo mutualistico ed ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge.*

Confidi Centro Nord S.C. svolge in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, prestando in via mutualistica garanzie, cogaranzie e controgaranzie alle imprese socie al fine di favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

L'attività prestata dalla Società è volta a facilitare l'accesso al credito delle Piccole Medie Imprese agevolando i rapporti tra queste e le banche, riducendo le asimmetrie informative che tradizionalmente caratterizzano detti rapporti grazie al rilascio di garanzie aggiuntive all'intermediario finanziario attraverso l'impiego di una dotazione patrimoniale autonoma, appositamente costituita dai beneficiari stessi della garanzia.

Confidi Centro Nord S.C. può svolgere altresì attività di:

- prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato con la

finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese socie;

- gestione, ai sensi dell'art. 47 comma II D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'art. 47 comma III TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie al fine di facilitarne la fruizione.

Ai sensi dell'art. 106 comma I TUB la Società può, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento entro i limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari nonché, sempre nell'ambito dei suddetti limiti, garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle Piccole Medie Imprese.

Nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché delle riserve di attività previste dalla legge, Confidi Centro Nord S.C. può svolgere altresì, nei confronti delle imprese – socie e non associate – servizi accessori e connessi allo sviluppo sia dell'attività prevalente che di quella residuale con finalità coerenti alle predette attività (tra cui servizi di consulenza in materia di finanza di impresa e la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario).

Sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle riserve previste dalla legge, la Società ha facoltà di svolgere servizi strumentali ed ausiliari all'attività prevalente ed a quella residuale prestate quali, ad esempio, l'acquisto e la gestione di immobili funzionali alle predette attività.

Da ultimo Confidi Centro Nord S.C. può acquisire partecipazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza in vigore, può:

- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della stessa;
- costituire, presso i soggetti finanziatore delle imprese Socie, "fondi monetari" con funzioni di garanzia;
- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle imprese socie gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi contratti, anche come destinataria di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite.

Nel 2017 sia Confidi Valle d'Aosta S.C. che Confidi Centro S.C. hanno aderito ad un contratto di rete denominato "RETE FIDI ITALIA" unitamente ad altre imprese di garanzia collettiva dei fidi. Il contratto prevede che i contraenti operino secondo un modello di "autonomia coordinata" fondato sulla reciproca e stabile cooperazione finalizzata alla crescita reputazionale, alla condivisione delle rispettive conoscenze dei mercati locali di riferimento e delle esperienze acquisite nella valutazione del merito creditizio delle imprese.

L'adesione prosegue anche come Confidi Centro Nord S.C. a seguito della fusione.

Il contratto di rete non modifica l'oggetto sociale degli aderenti e non comporta la costituzione di un c.d. gruppo di imprese.

Confidi Centro Nord S.C. è iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (così come novellato a seguito della riforma del Titolo V del medesimo TUB operata dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e completato con l'entrata in vigore della disciplina secondaria attuativa ed in particolare del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53 e della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015) **e, pertanto, è soggetta all'attività di vigilanza – informativa, regolamentare ed ispettiva – della Banca d'Italia.**

Il bilancio di esercizio della Società è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/AFRS e viene sottoposto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 a revisione legale.

2.1. ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Gli Organi della Società cui è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI:** competente a deliberare – riunita in sede ordinaria o straordinaria – sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto. A norma dell'art. 24 dello Statuto di Confidi Centro Nord S.C. l'Assemblea può svolgersi per mezzo di un'Assemblea generale ovvero, nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui all'art. 2540 c.c., di Assemblee separate. Il funzionamento delle Assemblee è disciplinato da apposito Regolamento.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- Approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione;
- Approva il regolamento dei lavori assembleari;
- Determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, li nomina, li revoca e ne determina i compensi;
- Nomina il Presidente ed i componenti il Collegio Sindacale determinandone i compensi;
- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- Determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni su proposta del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio;
- Conferisce e revoca l'incarico di revisore legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando i relativi corrispettivi;
- Delibera sugli ulteriori oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla Legge ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche allo Statuto;
- Delibera sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni;
- Delibera sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulle nomine e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri nonché su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

- b) **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto con riferimento al primo mandato, il Consiglio di Amministrazione di Confidi Centro Nord S.C. è attualmente composto da 12 membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

La composizione garantisce la rappresentanza ai Soci aventi sede legale in Toscana, Umbria e Valle d'Aosta secondo le quote stabilite dallo Statuto.

La carica ha una durata pari a tre esercizi salvo una più breve durata stabilita all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Al Consiglio di Amministrazione è demandata la funzione di supervisione strategica e di gestione; l'Organo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (salvo quanto tassativamente riservato dalla Legge all'Assemblea dei Soci).

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione – e di conseguenza non delegabili – i compiti previsti dalle disposizioni di Legge per gli intermediari finanziari.

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono indicati all'art. 35 dello Statuto della Società. In particolare, l'Organo è chiamato ad approvare:

- il modello di *business*, gli indirizzi strategici ed i relativi piani attuativi di breve, medio e lungo periodo;
- le politiche per la promozione di nuovi prodotti e servizi, per l'avvio di nuove attività e per l'inserimento in nuovi mercati, per la distribuzione di prodotti e servizi, per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali e per la gestione della continuità operativa;
- i regolamenti dei complessivi processi aziendali ed il regolamento dell'assetto organizzativo;
- il piano annuale concernente le verifiche da svolgere dalle funzioni aziendali di controllo nonché le relazioni periodiche predisposte dalle stesse funzioni;
- gli interventi necessari al fine di adeguare le risorse ed i processi alle esigenze aziendali ed alle disposizioni di Legge e di Vigilanza;

- il progetto di bilancio, il resoconto da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico;
- la politica di remunerazione nei confronti dei dipendenti.

Il Consiglio, inoltre:

- fissa il numero degli incarichi che possono essere assunti in altre società non concorrenti dai Consiglieri e dai Sindaci;
- nomina e revoca il Direttore Generale, i Vice Direttori ed il responsabile del piano di continuità nonché, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- sottopone all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti;
- delega i propri poteri relativamente alle diverse attività aziendali, eccetto quelli di sua esclusiva competenza, al Comitato Esecutivo, a ciascun Amministratore ed al Direttore Generale con facoltà di quest'ultimo di subdelegare i poteri ricevuti;
- nomina e revoca, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente nonché il Comitato Esecutivo e le relative attribuzioni e, nel rispetto delle politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la remunerazione: del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli amministratori investiti da particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali i componenti di comitati esecutivi, correlando la remunerazione all'impegno ed alla responsabilità assunti;
- ha il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare la Società, quando lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e ad enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi.

Il Consiglio verifica:

- i requisiti che gli esponenti aziendali ed i responsabili delle funzioni di controllo devono possedere;
- la concreta attuazione degli indirizzi strategici;
- il grado di aderenza del complessivo sistema organizzativo alle disposizioni di vigilanza;
- il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio. I titolari delle deleghe esercitano le funzioni nel rispetto degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- la conformità della politica di remunerazione assunta con delibera dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- l'attuazione degli interventi deliberati dallo stesso Consiglio;
- l'adeguatezza delle informazioni fornite agli organi dalle funzioni aziendali nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza.

A norma dello Statuto sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea dei Soci (che mantiene in ogni caso competenza concorrente ed il potere di revocare le deleghe in ogni momento):

- aumento del capitale sociale fino all'ammontare richiesto dalle disposizioni di Legge e di Vigilanza;
- mero adeguamento dello Statuto a disposizioni normative e di Vigilanza.

Lo Statuto prevede e disciplina le ipotesi di ineleggibilità e decadenza degli amministratori.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

c) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione alternando ad ogni mandato esponenti di espressione dei soci della Valle d'Aosta con esponenti di soci della Toscana. Il Presidente non riveste ruoli esecutivi e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Lo stesso:

- Convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci e la presiede;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e può invitare altri soggetti (personale e consulenti) a partecipare alle sedute senza diritto di voto;
- Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca del Direttore Generale e dei Vice Direttori in numero non superiore a due;
- Propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti della Società ed il conferimento degli incarichi professionali a collaboratori esterni;
- Conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre delegato al Presidente i seguenti poteri di rappresentanza e sottoscrizione:

- Rappresentanza della Società nei confronti di terzi ed in ogni grado di giudizio avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa e fiscale;
- Rilascio di procura per la sottoscrizione di specifici atti (nomina di avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti);
- Sottoscrizione dei contratti di garanzia con il Cliente e l'Intermediario finanziatore (rilascio di fidejussioni), potere attribuito anche al Direttore Generale;
- Sottoscrizione delle convenzioni e degli accordi con le Banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario per gli interventi in garanzia e cogaranzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È SOGGETTO APICALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

d) IL COMITATO ESECUTIVO:

È nominato dal Consiglio di Amministrazione che approva altresì il regolamento che ne disciplina il ruolo, le responsabilità e le funzionalità: allo stato è composto da 6 membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Comitato Esecutivo poteri in materia di:

- **Personale** e nello specifico: adozione e revoca di tutti i provvedimenti disciplinari, valutazione professionale dei dipendenti, conferma o meno a seguito di periodi di prova/apprendimento, trasformazione contratti *full time* in *part time* e viceversa nonché concessione di aspettative non retribuite. Tutti i poteri sono esercitati previa proposta del Direttore Generale.
- **Delibera di spese** e nello specifico: spese generali, spese di rappresentanza, spese di pubblicità, spese di sponsorizzazione, spese aventi carattere pluriennale (immobilizzazioni materiali ed immateriali), spese per servizi in outsourcing, spese per il personale (discendenti dai Contratti Collettivi di Lavoro nazionali ed aziendali e loro integrazioni adottati dal Consiglio di Amministrazione), spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, antiriciclaggio, *privacy* e prevenzione dei reati, spese per consulenze esterne (da sostenere per gli incarichi affidati a soggetti professionali specialistici esterni per lo svolgimento di attività operative necessarie alla società nonché per consulenze relative ad attività di analisi e studio a supporto di decisioni strategiche ed operative), altre spese (imposte, tasse, contributi, ecc...). Il potere è limitato alla somma di euro 30.000,00 per singola operazione e può essere esercitato previa proposta del Direttore Generale.
- **Operazioni bancarie e cassa** strettamente funzionali alle esigenze operative e gestionali e nello specifico: giroconti bancari fra conti intestati alla Società per importi superiori ad euro 500.000,00 per singola operazione ed apertura o chiusura di conti corrente.
- **Commissioni** e nello specifico: commissioni a copertura del rischio su operazioni a breve/medio/lungo termine e spese di istruttoria (-0,15% per singola operazione per annualità). Il potere viene esercitato previa proposta del Direttore Generale.

- **Creditizia** e nello specifico la concessione o la revoca di garanzie, cogaranzie e controgaranzie, la classificazione dei crediti nelle diverse categorie di rischio previste dalla normativa di vigilanza, le transazioni bonarie dei crediti a contenzioso, le iniziative giudiziarie da assumere per il recupero dei crediti, l'eventuale cancellazione dei crediti. Il Comitato Esecutivo è competente in materia di: a) concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie, ristrutturazioni e riqualificazioni con riferimento alle posizioni *in bonis* che abbiano – individualmente o come gruppo di rischio, un'esposizione complessiva inferiore ad euro 350.000 compresa l'operazione oggetto di delibera ed al lordo di eventuali strumenti di mitigazione del rischio; b) revoca di garanzie, cogaranzie e controgaranzie, ristrutturazioni e riqualificazioni con riferimento alle posizioni *in bonis* che abbiano – individualmente o come gruppo di rischio, un'esposizione complessiva inferiore ad euro 350.000 compresa l'operazione oggetto di delibera ed al lordo di eventuali strumenti di mitigazione del rischio; c) liberazione di garanti e/o riduzione di garanzie reali su operazioni assistite da garanzie fino ad un valore di 500.000,00 euro; d) la classificazione dei crediti per cassa e di firma nelle categorie di rischio previste dalle istruzioni di Vigilanza fino ad un valore di 500.000,00 euro; e) transazioni parziali che riducano il credito di firma o di cassa della Società senza rinuncia all'esercizio di eventuali azioni di recupero verso il Socio ovvero eventuali altri garanti fino ad un valore di 500.000,00 euro; f) transazioni tombali che azzerino il credito di cassa o di firma della Società con rinuncia a qualunque azione di recupero fino ad un valore di 200.000,00 euro; g) transazioni tombali con istituti di credito riferibili a più posizioni garantite con rinuncia della Società a qualunque ulteriore azione di recupero fino ad un valore di 200.000,00 euro; g) iniziative giudiziarie da assumere per il recupero dei crediti. I poteri possono essere esercitati previa proposta del Direttore Generale.

I COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

e) IL COLLEGIO SINDACALE:

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea generale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

È composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, tutti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti restano in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 – 2409 c.c.; a norma dello Statuto all'Organo è attribuita la Funzione di controllo e svolge i compiti previsti e disciplinati nelle disposizioni di Legge e Vigilanza per gli intermediari finanziari.

In particolare, coordinandosi con gli altri Organi sociali e con le Funzioni aziendali, *in primis* quelle di controllo, verifica:

- il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di Legge e di Vigilanza;
- la conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali ed in particolare dei processi che compongono il sistema dei controlli interni alle disposizioni di Legge e di Vigilanza;
- l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali e del piano di continuità operativa;
- l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti;
- il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di Vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- la conformità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla società alle disposizioni di legge e di Vigilanza per prevenire i reati indicati dalle stesse disposizioni di legge vigenti.

Il Collegio Sindacale, inoltre, propone al Consiglio di Amministrazione:

- gli interventi da adottare per eliminare le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza;
- gli interventi per eliminare eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali.

Il Collegio Sindacale formula inoltre:

- un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- una proposta motivata all'Assemblea dei Soci in merito al conferimento o alla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti al revisore iscritto nell'apposito Albo.

Il Collegio Sindacale informa:

- l'Assemblea dei Soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai Soci;
- l'Assemblea dei Soci in merito ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio ed alla sua approvazione;
- la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, nonché in ordine alle carenze significative riscontrate;
- il Revisore legale dei conti in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti;
- il legale rappresentante della Società in merito alle infrazioni della procedura di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di cui ha notizia;
- l'Autorità di Vigilanza in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza e che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni nonché alle procedure ed ai controlli interni.

IL COLLEGIO SINDACALE È ORGANO DI CONTROLLO I CUI COMPONENTI NON ASSUMONO ALCUNA DELLE QUALIFICHE DI CUI ALL'ART. 5 D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231; GLI STESSI, TUTTAVIA, POSSONO IN ASTRATTO ESSERE SOGGETTI ATTIVI, A TITOLO DI CONCORSO, NELL'AMBITO DI ALCUNI REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.

f) IL DIRETTORE GENERALE:

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di gestione secondo i poteri dallo stesso conferitigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Direttore Generale ovvero, laddove siano nominati più di un Vice, da quello più anziano.

In particolare, coordinandosi con gli altri Organi e con le Funzioni aziendali, *in primis* quelle di controllo, il Direttore definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:

- il sistema organizzativo aziendale ed i regolamenti dei processi che disciplinano i criteri da seguire nello svolgimento dei processi stessi nonché il regolamento dell'assetto organizzativo che disciplina i ruoli e le responsabilità delle singole unità organizzative;
- il piano delle attività da svolgere ed i risultati da conseguire nel breve e nel lungo periodo nonché gli interventi da assumere per eliminare eventuali carenze e disfunzioni rilevate nei singoli processi.

Il Direttore Generale approva i procedimenti strettamente operativi per la concreta applicazione dei regolamenti dei complessivi processi aziendali e delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso.

Il Direttore Generale, inoltre, verifica:

- i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
- il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile nonché di controlli interni;
- l'adeguatezza del capitale a coprire i complessivi rischi aziendali e l'adeguatezza delle informazioni da fornire al pubblico;
- l'efficacia delle complessive funzioni aziendali ed il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dal Consiglio di Amministrazione nonché l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di Vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della Società;

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:

- ai risultati delle verifiche svolte dalle Funzioni di controllo nonché in merito agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed in merito al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere ed all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

Lo stesso partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Direttore Generale poteri in materia di:

- **Personale** e nello specifico: trasferimenti nell'ambito delle diverse Aree o unità di cui si compone la Società, formazione annuale interna ed esterna, affidamento di compiti specifici a singoli dipendenti. Tutti i poteri sono esercitati previa proposta del responsabile della Funzione Personale. Il Direttore Generale ha facoltà di subdelega limitatamente ai poteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Delibera di spese** e nello specifico: spese generali, spese di rappresentanza, spese di pubblicità, spese di sponsorizzazione, spese aventi carattere pluriennale (immobilizzazioni materiali ed immateriali), spese per servizi in *outsourcing*, spese per il personale (discendenti dai Contratti Collettivi di Lavoro nazionali ed aziendali e loro integrazioni adottati dal Consiglio di Amministrazione), spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, antiriciclaggio, *privacy* e prevenzione dei reati, spese per consulenze esterne (da sostenere per gli incarichi affidati a soggetti professionali specialistici esterni per lo svolgimento di attività operative necessarie alla società nonché per consulenze relative ad attività di analisi e studio a supporto di decisioni strategiche ed operative), altre spese (imposte, tasse, contributi, ecc...). Il potere è limitato alla somma di euro 10.000,00 per singola operazione e può essere esercitato previa proposta del Responsabile della Funzione Amministrazione. Il Direttore Generale ha facoltà di subdelega limitatamente ai poteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Operazioni bancarie e cassa** strettamente funzionali alle esigenze operative e gestionali e nello specifico: prelievi per cassa, anche tramite utilizzo di bancomat o carta di credito, per un importo massimo pari ad euro 1.000,00 mensili; versamento contanti, assegni bancari e circolari, giroconti bancari fra conti intestati alla Società per importi sino ad un massimo di euro 500.000,00 per singola operazione; firma di operazioni e corrispondenza relativi ai servizi di tesoreria e cassa; apertura o chiusura di conti corrente con giacenza massima pari ad euro 100.000,00; emissione di assegni bancari ovvero richiesta di emissione di assegni circolari sino ad un importo massimo di euro 10.000,00; esecuzione, anche tramite "*home banking*" di operazioni bancarie già oggetto di delibera (compresi pagamenti di stipendi, imposte, contributi o rimborsi); utilizzo della carta di credito aziendale con intestazione personale entro i limiti massimi di utilizzo contrattualmente stabiliti; esecuzione di pagamenti tramite cassa e/o carta prepagata sino ad un importo massimo di euro 1.000,00 mensili (i pagamenti per importi superiori possono essere effettuati esclusivamente tramite operazione bancaria). Il Direttore Generale ha facoltà di subdelega limitatamente ai poteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Creditizia** e nello specifico la concessione *ex lege* ovvero in virtù di accordi collettivi di moratorie ovvero allungamento dei piani di ammortamento e la classificazione dei crediti per cassa e di firma nelle categorie di rischio previste dalle istruzioni di Vigilanza fino ad un valore di 100.000,00 euro. I poteri

possono essere esercitati previa proposta del Responsabile dell'Area Crediti e/o del Responsabile dell'Area Monitoraggio e controgaranzie e del Responsabile dell'Area Legale.

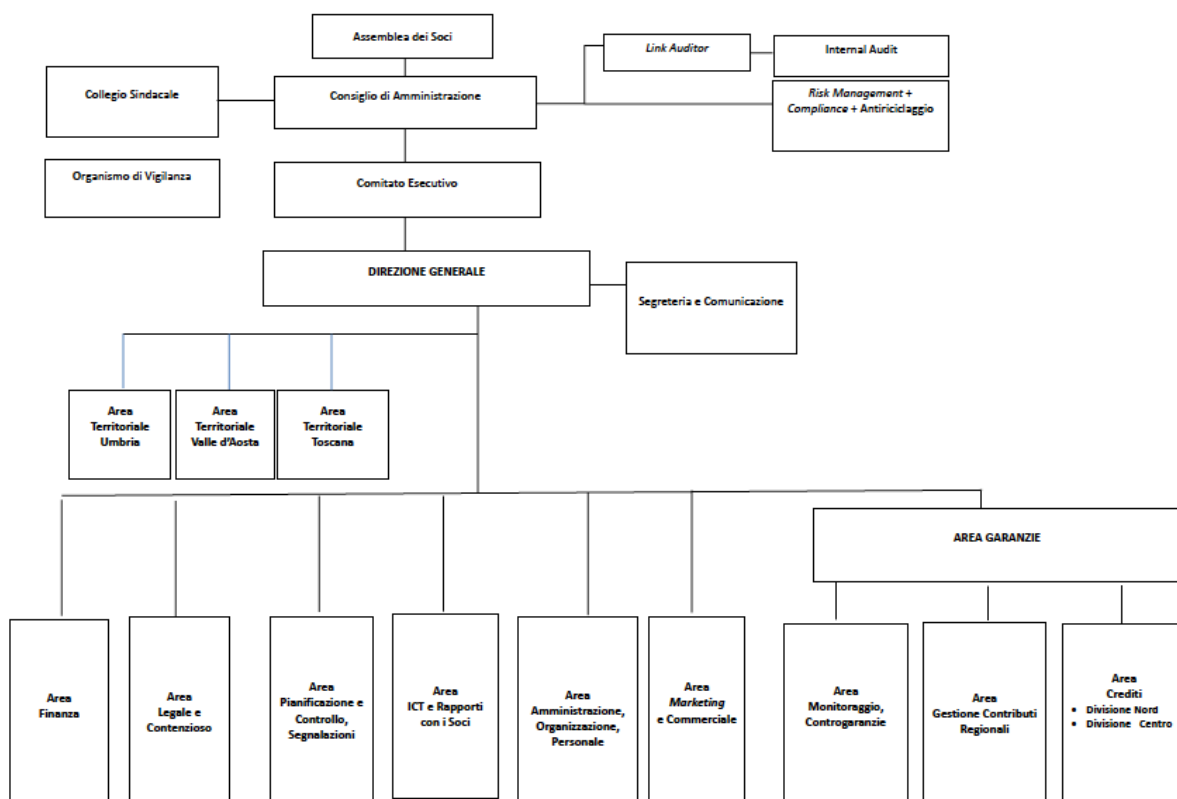
- **Rappresentanza e firma** ed in particolare: sottoscrizione dei contratti di garanzia con il Cliente e con l'Intermediario finanziatore (rilascio di fidejussioni); sottoscrizione di tutti i contratti inerenti le utenze, le forniture e quant'altro necessario a garantire il corretto funzionamento della Società; rilascio di dichiarazioni ed attestazioni riguardanti i dipendenti per certificarne la retribuzione, le indennità di fine rapporto, la qualifica e/o il ruolo rivestito ovvero qualsiasi altra attestazione consentita dalla Legge; firma della corrispondenza e di ogni altro documento la cui sottoscrizione non sia riservata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE È SOGGETTO APICALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

Nell'ambito di Confidi Centro Nord S.C. operano inoltre diversi soggetti qualificabili, ai sensi dell'art. 5 comma I lettera b) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come SOGGETTI SUBORDINATI, applicati in diverse Unità organizzative ed Aree e nello specifico: Area Finanza; Area Legale e Contenzioso; Area Pianificazione e controllo, segnalazioni; Area ICT e rapporti con i Soci; Area Amministrazione, organizzazione, personale; Area *Marketing* e commerciale; Area garanzie a sua volta suddivisa in: Area Monitoraggio, controgaranzie; Area Gestione Contributi Regionali ed Area Crediti (Divisione Nord e Divisione Centro).

La funzione di *Internal Audit* è esternalizzata mentre quella *Risk Management, compliance* ed antiriciclaggio è interna e collocata presso la sede di Firenze.

Come già in precedenza il bilancio di esercizio della Società è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/AFRS e viene sottoposto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 a revisione legale.



I Responsabili delle funzioni territoriali Toscana, Umbria e Valle d'Aosta hanno le seguenti responsabilità:

- sviluppare le relazioni con gli *stakeholders* locali (associazioni imprenditoriali, camere di commercio, enti locali ecc.);
- sviluppare le relazioni con gli istituti di credito, le finanziarie regionali e gli intermediari finanziari presenti sul territorio
- collaborare con l'Area *Marketing* e Commerciale per rilevare le specifiche esigenze del territorio e individuare nuovi prodotti e prodotti e servizi;
- sviluppare con il supporto dell'Area *Marketing* e Commerciale tutte le attività di sviluppo commerciale e di promozione sul territorio.

L'Area Amministrazione, organizzazione e personale ha le seguenti funzioni:

Gestione e sviluppo del personale

- predisporre il *budget* annuale delle risorse, monitorandone l'andamento e proponendo gli eventuali interventi correttivi in coerenza con i fabbisogni quali/quantitativi di organico ed i relativi costi;
- implementare - ove deliberati - i sistemi di valutazione, remunerazione e incentivazione del personale assicurando il presidio complessivo delle valutazioni e del sistema premiante nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- curare gli adempimenti amministrativi collegati alle retribuzioni, alla rilevazione delle presenze e delle trasferte assicurando il necessario raccordo con gli *outsourcer*;
- curare gli altri adempimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro (trasferimento domicilio/residenza, gestione archivio del personale, richieste dichiarazioni/certificazioni etc.).
- individuare - raccordandosi con le diverse Aree - il fabbisogno formativo del personale e procedere alla predisposizione del piano formativo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- implementare il piano formativo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione attivando, ove possibili, eventuali agevolazioni;
- assicurare il rispetto del contratto di lavoro e della regolamentazione interna in materia;
- gestire gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e prevenzione degli incendi.

Organizzazione

- definire e aggiornare nel continuo le fonti normative interne di primo e di secondo livello (regolamenti, procedimenti operativi, ordini di servizio) nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Vigilanza nonché delle esigenze operative e gestionali espresse dalle singole Aree;
- sottoporre le fonti normative interne all'approvazione degli Organi competenti, unitamente alla relazione di conformità delle stesse nonché provvedere alla diffusione delle medesime alla struttura;
- curare lo svolgimento delle attività connesse all'esternalizzazione di funzioni operative o di controllo;
- curare l'applicazione della normativa in tema di protezione dei Dati Personali;
- curare, in collaborazione con il Direttore Generale, l'individuazione e la gestione delle strutture e dei profili abilitativi per l'accesso alle procedure informatiche da parte degli utenti;
- curare - in coordinamento con i Responsabili delle diverse aree territoriali - il processo degli acquisti di beni e servizi ottimizzando il rapporto costo/benefici con i singoli fornitori e consulenti;
- valutare – in collaborazione con i Responsabili delle diverse aree territoriali e con il Responsabile ICT per quanto di competenza – le richieste logistiche e infrastrutturali provenienti dalle strutture aziendali dislocate sulle diverse aree e rappresentarle alla Direzione per le eventuali delibere;
- assicurare la funzionalità del gestionale "*Match*" relativamente alla configurazione e alla personalizzazione delle tabelle e delle stampe;
- effettuare le registrazioni sul gestionale "*Match*" delle delibere di ammissione/recesso/esclusione, di variazione del libro soci, nonché quelle relative alle variazioni dei gradi di rischio;
- gestire le complessive attività connesse alla c.d. *business continuity*

Amministrazione

- rilevare i fatti gestionali, valutare le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio nonché rappresentare le stesse nelle situazioni contabili ed extracontabili interne;
- predisporre il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, anche con l'ausilio di consulenti esterni, le dichiarazioni fiscali e provvedere ai relativi adempimenti tramite cassetto fiscale;

- registrare e contabilizzare le operazioni di investimento eseguite dal Responsabile dell'Area Finanza verificando la corrispondenza fra ordini e contabili;
- assicurare la corretta contabilizzazione e valutazione dei titoli in portafoglio;
- gestire i servizi di *back office* in termini amministrativi e contabili;
- curare i rapporti con le banche relativamente alla quadratura dei conti e alla rilevazione dei soggetti abilitati ad operare;
- effettuare/predisporre tutte le operazioni di cassa e bancarie (pagamento fornitori, stipendi ecc.) nel rispetto dei poteri delegati;
- conservare i libri sociali relativi al Collegio Sindacale ed ai Soci;
- provvedere all'aggiornamento dei libri sociali e a tutti gli adempimenti relativi a vidimazioni iniziali, trascrizione verbali, preparazione estratti ecc.;
- determinare – tenuto conto di quanto rappresentato dal Responsabile dell'Area Monitoraggio e dal Responsabile dell'Area legale e contenzioso – le previsioni di perdita sui complessivi crediti da sottoporre a deliberazione degli Organi competenti e provvedere alla relativa registrazione sui programmi gestionali "*Match*" e "*Mago*".
- provvedere alla registrazione sul programma gestionale "*Match*" degli insoluti di firma e di cassa e alla conseguente contabilizzazione fino all'estinzione del credito
- curare la rilevazione delle commissioni attive e passive e gestire i relativi incassi e pagamenti.

L'Area Pianificazione e controllo, segnalazioni ha le seguenti funzioni:

Pianificazione e controllo

- supportare il Direttore Generale nella predisposizione del piano strategico con riferimento ai singoli profili aziendali (produttivo, redditività, rischiosità, liquidità, patrimonio) da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- tradurre gli indirizzi strategici (piano strategico) definiti dagli Organi in piani operativi triennali ed annuali (*budget*) da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - o definire in collaborazione con il Responsabile *Marketing* il piano di attività in termini di volumi attesi (opportunamente suddivisi es. per territorio, per prodotto, ecc.), *pricing* applicabile, costi sostenibili;
 - o definire in collaborazione con ciascun Responsabile i *budget* delle singole Aree tenuto conto degli indirizzi strategici;
- verificare, con cadenza semestrale, i risultati gestionali conseguiti rispetto a quelli programmati con riferimento ai singoli profili aziendali proponendo le iniziative e gli interventi da assumere per superare gli eventuali scostamenti;
- definire in collaborazione con il responsabile Amministrativo un sistema di contabilità industriale per centri di costi rilevanti (area, prodotto, ecc.) onde consentire al Direttore Generale la rappresentazione dei risultati aziendali opportunamente scomposti;
- supportare le singole Aree nella predisposizione della reportistica di competenza ed assicurare il rispetto delle tempistiche di produzione della medesima;
- curare la predisposizione della reportistica per il Direttore Generale e per gli Organi
- Gestire le specifiche esigenze informative/gestionali della Società, realizzando anche reportistica ad hoc e/o di dettaglio.

Segnalazioni

- predisporre ed inviare le segnalazioni periodiche ed i supporti statistici agli Organi di Vigilanza nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalle disposizioni emanate (in particolare: segnalazioni di vigilanza, Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia (CR), usura, indagini statistiche anche estemporanee, procedura Segnalazione sugli Organi Sociali (Or.so) ecc.)
- predisporre ed inviare le comunicazioni e i messaggi in Centrale dei Rischi;
- inviare ai Soci le comunicazioni di avvenuta segnalazione in Centrale dei Rischi;
- verificare la correttezza delle estrazioni;
- operare quale service interno per la fornitura della Centrale dei Rischi alle Aree richiedenti su motivata richiesta;
- rielaborare i flussi di ritorno della Centrale dei Rischi e le segnalazioni alle diverse Aree Aziendali interessate (con particolare riferimento al Responsabile Monitoraggio, al Responsabile della Segreteria Generale, al Responsabile Amministrativo) ed alla Funzione Controllo Rischi.

L'Area Segreteria e comunicazione, rapporti con i Soci ed ICT ha le seguenti funzioni:

Segreteria

- assicurare la rintracciabilità, la corretta distribuzione e l'archiviazione di ogni comunicazione in entrata e in uscita (protocollo e archivio generale);
- assicurare il costante presidio fisico e telefonico delle sedi segnalando alla Direzione Generale le eventuali carenze;
- organizzare le missioni istituzionali e le trasferte di lavoro;
- organizzare e gestire ogni evento istituzionale con particolare riferimento alle Assemblee dei Soci;
- predisporre, raccogliere e conservare la documentazione relativa alla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali assicurandone l'aggiornamento nel continuo;
- assistere il Direttore Generale nell'organizzazione delle riunioni degli Organi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale)
- conservare i libri sociali relativi alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione,

Comunicazione

- curare il costante aggiornamento del sito aziendale e degli altri *social media*;
- curare la c.d. *corporate identity* aziendale;
- curare l'aggiornamento delle anagrafiche degli interlocutori di riferimento della Società (Associazioni, Banche, Enti pubblici ecc.);
- curare i rapporti con Intergaranzia Italia e Federconfidi a supporto del Direttore Generale.

Rapporti con i soci

- gestire le procedure di ammissione, esclusione e recesso dei Soci ad esclusione delle registrazioni delle delibere sul programma gestionale "*Match*";
- registrare ed aggiornare le anagrafiche dei Soci e delle persone fisiche collegate;
- registrare e aggiornare nel continuo i gruppi di rischio in collaborazione con l'Area Crediti;
- eseguire visure/*report* di qualunque tipo (ipotecarie, giudiziali, CCIAA, CRIF, Cerved ecc.) con i fornitori contrattualizzati e su richiesta motivata delle diverse Aree (ad eccezione di quanto disponibile sul programma gestionale "*Match*" in fruizione diretta);
- registrare ed aggiornare nel continuo i titolari effettivi nel gestionale assicurando la completezza e la correttezza dell'adeguata verifica svolta dalle aree preposte alla medesima;
- verifiche in materia di Persone Politicamente Esposte, *black list*, furto d'identità;
- verificare la corretta trasmissione dei dati in AUI e provvedere alla segnalazione delle anomalie alle Aree responsabili;
- provvedere alla segnalazione mensile SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio aggregate all'UIF presso Banca d'Italia);
- gestire il processo dei reclami

ICT

- assicurare in collaborazione con il responsabile Organizzazione la funzionalità e la sicurezza del sistema informatico;
- gestire i rapporti con gli *outsourcer* relativamente alla rilevazione delle criticità (es. guasti, malfunzionamenti ecc.) ed all'attivazione/disattivazione di funzionalità;
- assicurare la fruibilità dei diversi supporti e applicativi informatici;
- analizzare e valutare le applicazioni e le tecnologie informatiche presenti sul mercato e, con l'ausilio delle competenti unità organizzative, la loro possibile integrazione con il sistema informativo aziendale;
- valutare – in collaborazione con i Responsabili delle diverse aree territoriali e con il Responsabile dell'Organizzazione per quanto di competenza – le richieste/esigenze in materia informatica provenienti dalle strutture aziendali dislocate sulle diverse aree e rappresentarle alla Direzione per le eventuali delibere (es. adeguamento *hardware*, *software*, collegamenti ecc.)

L'Area garanzie raggruppa tutte le Aree che definiscono il processo del credito o a questo strettamente legate onde garantire la massima unitarietà ed omogeneità di indirizzo e gestione. A queste ultime sono attribuite le seguenti funzioni

Gestione contributi regionali.

L'Area si occupa di:

- Gestire le complesse attività relative all'erogazione dei contributi regionali di cui alla Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta 1 agosto 2011 n. 21 ed in particolare:

- verificare le caratteristiche dei finanziamenti per l'accesso al contributo regionale;
- supportare i Soci nella compilazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo;
- raccogliere, vidimare ed archiviare le richieste di contributo, le dichiarazioni "*de minimis*" ed i giustificativi prodotti dalle aziende richiedenti;
- verificare i pagamenti presentati;
- determinare ed erogare il contributo spettante a ciascun richiedente in ottemperanza a quanto fissato dall'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- registrare sul programma gestionale i contributi;
- gestire i rapporti con l'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la determinazione, la gestione e la rendicontazione dei contributi.

Crediti.

L'Area si occupa di:

- gestire le relazioni con i Soci in sede di richiesta di rilascio di garanzie;
- procedere all'identificazione ed all'adeguata verifica della clientela (in sede o a distanza) e alla compilazione del questionario antiriciclaggio;
- collaborare attivamente con l'Area rapporti con i Soci onde assicurare la completezza e la correttezza degli adempimenti e delle registrazioni ai fini antiriciclaggio;
- identificare, registrare ed aggiornare nel continuo i gruppi di rischio in collaborazione con l'Area Rapporti con i Soci;
- estrarre i dati della Centrale Rischi ove necessari per l'istruttoria (compresa richiesta di prima informazione);
- assicurare la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti la garanzia provvedendo agli eventuali solleciti;
- procedere all'inserimento nell'apposito programma gestionale delle richieste di garanzie e di tutti gli elementi a supporto dell'istruttoria nonché determinare e registrare le commissioni dovute dai soci predisponendo e raccogliendo gli ordini di addebito e/o modelli Sepa;
- attivare le richieste di rinnovo dei fidi in scadenza;
- valutare il merito creditizio dei richiedenti fido secondo quanto disciplinato nella normativa interna;
- determinare il *rating* del richiedente;
- formulare agli organi deliberanti il giudizio finale in merito all'accoglimento o meno della richiesta di garanzia predisponendo tutta la documentazione a supporto;
- registrare sull'apposito gestionale le delibere di concessione e di ripianificazione;
- comunicare al richiedente garanzia l'esito della delibera;
- predisporre il contratto per il richiedente a seguito della delibera di garanzia e raccogliere la copia firmata;
- predisporre il certificato di garanzia e/o lettera di esito alle banche e provvedere all'invio eventualmente con il certificato del FCG;
- collaborare con l'Area Monitoraggio e Controgaranzie per l'acquisizione di eventuali controgaranzie;
- acquisire la conferma dell'attivazione della garanzia da parte delle banche;
- registrare ed aggiornare nel continuo il gestionale delle garanzie concesse assicurando la conformità con quanto comunicato dagli Istituti di credito (in particolare per quanto riguarda i piani di ammortamento e eventuali revoche con esposizione);
- verificare nel continuo l'allineamento del gestionale dedicato alle garanzie con le evidenze bancarie (portali, tabulati ecc.) provvedendo alla registrazione delle rate in mora e comunicando all'Area Monitoraggio eventuali informazioni di interesse per la medesima (passaggi di stato, morosità ecc.);
- gestire l'archiviazione - anche cartacea - di tutte le pratiche istruite;
- gestire il processo della trasparenza per quanto riguarda le condizioni precontrattuali, contrattuali nonché le comunicazioni alla clientela;
- gestire le registrazioni nel Registro Nazionale Aiuti;
- predisporre le rendicontazioni in merito all'utilizzazione di fondi pubblici;
- attivare eventuali richieste di contributi pubblici legati all'intervento in garanzia su delega dell'azienda finanziata.

Monitoraggio e controgaranzie.

L'Area si occupa di:

- curare i rapporti con gli enti Controgaranti e con gli Istituti di credito acquisendo la documentazione necessaria al fine di assicurare l'efficacia delle controgaranzie;
- istruire le pratiche di controgaranzia secondo le diverse disposizioni operative e in collaborazione con l'Area Crediti;
- gestire le controgaranzie ricevute;
- assicurare l'informativa ai Controgaranti sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero come da indicazioni dell'Area legale e Contenzioso;
- attivare le procedure per l'incasso delle controgaranzie;
- informare tempestivamente la Direzione e l'Area Amministrazione su eventuali cause di inefficacia delle controgaranzie al fine di consentire la corretta determinazione delle previsioni di perdita;
- curare, per quanto di competenza, i rapporti con gli Enti e/o Associazioni pubbliche e private che gestiscono fondi di controgaranzia
- monitorare l'andamento del portafoglio complessivo e di singole componenti dello stesso secondo *policy* e regolamenti interni;
- proporre agli Organi competenti la classificazione dei crediti nelle categorie di rischio previste dalle disposizioni di vigilanza;
- predisporre ed aggiornare nel continuo le schede analitiche per ciascun cliente con andamento anomalo (escluso sofferenze) assicurando l'adeguata informativa agli Organi aziendali e alle funzioni di controllo;
- rappresentare al Responsabile dell'area Amministrazione le previsioni di perdita sui crediti ad andamento anomalo (escluso sofferenze)
- gestire le garanzie con andamento anomale (sofferenze escluse) , coordinandosi con gli istituti finanziatori, al fine di assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre le garanzie in parola alla normalità.

L'Area Legale e contenzioso ha le seguenti funzioni:

- gestire le garanzie classificate nella categoria delle sofferenze, coordinandosi ove necessario con gli Istituti finanziatori, al fine di assumere le iniziative e gli interventi necessari per il recupero del credito;
- predisporre ed aggiornare nel continuo le schede analitiche per ciascun cliente classificato a sofferenza assicurando l'adeguata informativa agli Organi aziendali e alle funzioni di controllo;
- monitorare il recupero dei crediti sia direttamente che tramite gli enti finanziatori, avvalendosi ove necessario di legali esterni di fiducia;
- rappresentare al Responsabile dell'area Amministrazione le previsioni di perdita sui crediti di cassa e di firma a sofferenza;
- fornire, con l'ausilio di legali esterni, consulenza in materia legale per le complessive attività aziendali;
- gestire le informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

L'Area Finanza ha le seguenti funzioni:

- selezionare e proporre agli organi competenti proposte di investimento fra gli strumenti finanziari inseriti nell'ambito dell'allocation strategica ricevuta dal Consiglio di Amministrazione controllando che l'operazione di acquisto sia coerente con i limiti di investimento assegnati
- gestire i rapporti con eventuali gestori esterni assicurando un adeguato flusso informativo da/verso gli Organi societari;
- monitorare nel continuo il portafoglio detenuto assicurando un'adeguata informativa agli organi aziendali in merito all'andamento dello stesso e più in generale all'andamento del mercato finanziario;
- svolgere tutte le attività relative alla negoziazione e alla conclusione delle operazioni di investimento - nel rispetto dei poteri eventualmente delegati - nonché quelle relative al *post trading*;
- curare i rapporti con gli Istituti di credito depositari al fine di ottenere le migliori condizioni economiche
- proporre al Consiglio di Amministrazione scelte di *asset allocation* strategica anche connesse a particolari situazioni di mercato

L'Area Marketing e commerciale ha le seguenti funzioni:

- sviluppare le politiche commerciali e l'espansione territoriale con riferimento ai risultati delle analisi svolte per individuare le esigenze dei clienti al fine di migliorare l'offerta complessiva dei prodotti e dei canali distributivi;
- gestire la rete commerciale interna e curare i rapporti con i soggetti esterni (società di mediazione, società di servizi ecc.);
- verificare l'efficacia e l'efficienza della struttura distributiva;
- proporre le iniziative e gli interventi da assumere per consentire la definizione degli obiettivi ovvero dei risultati operativi attesi in materia di volumi operativi e *pricing* applicabile;
- assistere i clienti in merito alle esigenze dagli stessi prospettate
- gestire le attività di raccolta delle richieste di intervento in garanzia e/o di altri eventuali servizi offerti dalla società assicurando il completo rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza e di antiriciclaggio;
- predisporre le iniziative promozionali, pubblicitarie e di comunicazione in linea con le strategie definite per la diffusione dell'immagine della società;
- definire il catalogo prodotti della società previo esame della capacità della società di rilevare e misurare i rischi dei prodotti stessi;
- contribuire allo sviluppo delle attività della società, favorendo la crescita e l'ampliamento dei mercati di riferimento (sviluppo nuovi contatti con Istituti di credito ed imprese e consolidamento dei rapporti esistenti) perseguendo nel contempo l'ottimizzazione della qualità delle garanzie (possibilità di ottenere controgaranzie, ecc.) in un'ottica del contenimento delle sofferenze.

2.2. PROCEDURE DI CONTROLLO.

I processi aziendali che regolano l'attività di Confidi Centro Nord S.C. sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme di Legge e di Vigilanza, sono recepitati nelle fonti normative interne e portati a conoscenza delle Funzioni interessate.

I suddetti processi vengono costantemente adeguati alle novità introdotte da disposizioni di Legge e di Vigilanza.

Al fine di verificare che, nel concreto svolgimento dell'attività, le diverse Funzioni aziendali si attengano alle predette procedure vengono svolti, in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza, controlli interni di diverso livello ed in particolare:

- **Controlli di linea:** trattasi di controlli di primo livello eseguiti dalle singole unità operative al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di Legge ovvero delle disposizioni interne che ne regolano l'attività.
- **Controllo rischi:** trattasi di controlli di secondo livello. In ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza in materia, Confidi Centro Nord S.C. ha accorpato nell'ambito dell'unica Funzione "**Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio**" tutte le funzioni di controllo di secondo livello (in particolare Conformità, antiriciclaggio e controllo dei rischi di primo e secondo pilastro di cui all'accordo di Basilea 2) esternalizzandola ad un soggetto terzo (*outsourcer*). La funzione è interna e svolge le seguenti funzioni:
 - collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
 - verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi;
 - sviluppa, mantenendoli aggiornati nel tempo, i sistemi di misurazione e controllo dei rischi. In tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
 - monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali;
 - verificare il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;
 - valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione applicabili all'intermediario finanziario;
 - identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario ed alle attività da esso prestate;
 - propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;

- verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi, norme regolamentari e autoregolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- **Attività di revisione interna:** controllo di **terzo livello** svolto da un'Unità di controllo distinta da quella deputata al controllo di conformità e da quella deputata al controllo sulla gestione rischi. Nell'ambito di Confidi Centro Nord S.C. tale attività è svolta dalla Funzione **Internal Audit** – esternalizzata – incaricata di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di primo e di secondo livello, nonché, sulla base dei risultati dei controlli interni di primo livello, l'adeguatezza dei complessivi processi aziendali.

Nello specifico la funzione è incaricata di:

- verificare la correttezza dei comportamenti assunti dalle funzioni organizzative nello svolgimento dei processi aziendali di loro competenza;
- verificare e valutare l'adeguatezza dei controlli (controlli di linea, controlli di conformità; controllo sulla gestione dei rischi; controlli in materia di antiriciclaggio) e l'adeguatezza delle attività svolte nei singoli processi oggetto dei predetti controlli rispetto alle attività previste dai regolamenti;
- verificare nel continuo l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società;
- accertare il corretto esercizio dei poteri da parte dei delegati, sia direttamente sia sulla base delle informazioni trasmesse alla medesima Funzione dai predetti delegati;
- informare i responsabili delle unità verificate circa le risultanze dell'attività di *audit* al fine di consentire agli stessi di formulare eventuali osservazioni in merito alle citate risultanze;
- relazionare gli Organi aziendali in merito ai risultati emersi dalle verifiche svolte sia *in loco* che a distanza;
- comunicare nel continuo agli Organi aziendali le carenze significative ovvero quelle che ostacolano il conseguimento degli obiettivi e/o la gestione dei rischi;
- verificare la rimozione delle anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie verifiche;
- verificare i livelli di affidabilità/funzionalità delle procedure informatiche utilizzate dalle unità organizzative aziendali;
- analizzare l'area di rischio concernente la gestione della liquidità
- verificare il sistema di remunerazione ed incentivazione adottato dalla Società;
- verificare i conflitti di interesse e le operazioni poste in essere con parti correlate;
- verificare la correttezza degli investimenti finanziari attuati
- verificare l'adeguamento della normativa interna all'evoluzione delle disposizioni di Legge e di vigilanza.

In generale tutti i processi che caratterizzano l'attività di Confidi Centro Nord S.C. assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- tracciabilità: a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il procedimento di formazione di ogni singolo atto e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta sono ricostruibili;
- separazione dei compiti: non sussiste identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni e coloro che le attuano, tra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla Legge e dalle procedure di cui ai sistemi di controllo interno;
- formalizzazione dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: la disciplina relativa alla titolarità ed all'esercizio di tali poteri è prevista compiutamente nell'ambito dello Statuto della Società ovvero da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri;
- archiviazione/tenuta dei documenti: tutti i documenti relativi all'attività di Confidi Centro Nord S.C. vengono archiviati e conservati a cura delle Aree competenti con modalità tali da non permettere la modificazione successiva se non con apposita evidenza;
- riservatezza: l'accesso ai documenti archiviati è consentito solamente ai soggetti autorizzati nell'ambito delle procedure interne (o a soggetti dagli stessi delegati). al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza. La Società ha adeguato il trattamento dei dati personali ai contenuti del Regolamento (UE) 2016/679 ed ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del medesimo Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO secondo l'acronimo inglese).

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

3.1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Sia Confidi Valle d'Aosta S.C. che Confidi Centro S.C. avevano adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo; il presente documento costituisce il necessario adeguamento a seguito della fusione per incorporazione tra le due Società.

Lo stesso è volto a prevenire il rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nell'ambito delle attività svolte da Confidi Centro Nord S.C. coordinando e completando le procedure di controllo interno previste dalla Società.

Più in generale lo stesso vuole essere uno strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti ed i soggetti terzi che entrino in contatto con Confidi Centro Nord S.C., volto a condurli ad adottare un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Nello specifico il Modello si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- individuare le attività svolte dalle singole Funzioni societarie che, per la loro particolare tipologia, possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- valutare le procedure di controllo esistenti provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle stesse al fine di garantire che il rischio di commissione dei reati presupposto sia ridotto il più possibile e che l'eventuale insorgere di situazioni di criticità venga segnalato tempestivamente;
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (mediante il Codice Etico) e specifiche (mediante procedure organizzative) volte a disciplinare le attività nell'ambito delle Funzioni a rischio di commissione di reati presupposto;
- consentire, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle attività a rischio e sulle procedure operative e di controllo interno, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni di cui al Codice Etico ed alle procedure previste dal presente Modello;
- formare i destinatari riguardo le disposizioni ivi contenute nonché renderli edotti delle sanzioni conseguenti alla violazione delle stesse;
- informare i destinatari riguardo le gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 e della possibilità che queste ultime siano disposte anche in via cautelare;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo in merito all'effettivo funzionamento, all'adeguatezza ed all'aggiornamento presente Modello;
- prevedere un costante flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita della Società, alla violazione delle disposizioni previste nel presente Modello ed alla commissione di reati.

3.2. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

L'art. 6 comma 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e da queste ultime comunicati al Ministero della Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti in base al settore di attività, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità a prevenire i reati presupposto di responsabilità.

Tali codici stabiliscono le linee direttrici cui i Modelli delle singole imprese devono ispirarsi tenendo conto, naturalmente, della propria struttura ed organizzazione interna; un mero recepimento, generale ed astratto, delle linee guida non consentirebbe infatti di integrare i necessari requisiti di concretezza ed effettività (in questo senso, ad esempio, Tribunale di Roma, Ordinanza 4 aprile 2003 emessa dal Dott. Finiti, Finspa e Tribunale Milano, Ordinanza 27 aprile 2004 emessa dal Dott. Salvini, Siemens AG).

Ai fini della realizzazione del presente Modello di organizzazione e gestione Confidi Centro Nord S.C. – oltre a basarsi sulle prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sulle indicazioni tratte dalla giurisprudenza più recente in

materia – ha tenuto conto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida redatte dall’ABI nel febbraio 2004, da Confindustria nel marzo 2002 (poi aggiornate nel marzo 2014) e, da ultimo dei “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con ABI, Confindustria ed il Consiglio Forense e pubblicati nel febbraio 2019.

Preliminarmente, prima di specificare le singole fasi in cui è stato articolato il lavoro, occorre svolgere una breve premessa sul concetto, fondamentale nell’ambito della costruzione di un sistema di controllo preventivo, di **RISCHIO ACCETTABILE**.

Un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano meno della risorsa da proteggere (come accade, ad esempio, per le automobili che, comunemente, sono dotate di un sistema di antifurto ma non sono sorvegliate da un vigilante armato).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non fornisce una indicazione di rischio accettabile con riferimento alle cautele da adottare nell’ambito del Modello di organizzazione e controllo che, di conseguenza, potrebbe prevedere una serie potenzialmente infinita e sempre più specifica, per qualità e quantità, di controlli preventivi, con evidenti ricadute sulla normale operatività della Società.

Secondo le condivisibili indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è necessario, nel predisporre un Modello di organizzazione e gestione, distinguere la soglia concettuale di accettabilità del rischio a seconda che le procedure debbano prevenire reati dolosi o colposi.

Nel primo caso la suddetta soglia deve essere identificata in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento; nella seconda (relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati ambientali punibili per colpa) la stessa è rappresentata, invece, dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello organizzativo e dei sottostanti adempimenti obbligatori previsti dalle norme di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01 da parte dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, nel caso di reati dolosi, il Modello e le relative procedure di controllo devono essere implementate in modo che l’agente non solo debba volere l’evento reato – ad esempio corrompere un Pubblico Ufficiale – ma possa attuare il suo intento criminoso soltanto aggirando le disposizioni della Società. Perché il Modello di organizzazione e gestione risponda ai necessari requisiti di concretezza ed effettività, le misure che l’agente deve essere costretto ad aggirare per perseguire i propri propositi criminosi devono essere costruite in relazione alle specifiche attività della Società considerate a rischio di commissione di reati e volte ad evitare i reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali presupposto di responsabilità ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 puniti a titolo di colpa, l’Ente è tenuto a dotarsi di apposite sezioni del Modello di organizzazione e gestione volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi costituiti in funzione di prevenzione, sviluppando un protocollo predittivo degli infortuni sul lavoro inerente alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nonché, nell’ambito di una distinta sezione, all’evitare l’integrazione dei reati ambientali colposi, elaborati tenendo presente gli specifici contenuti tecnici elencati, da intendersi come regole cautelari di settore.

Il concetto di rischio accettabile, in tali ipotesi (in cui i reati devono essere voluti dall’agente come condotta e non come evento) è rappresentato dalla violazione delle disposizioni previste dal Modello di organizzazione nonché delle norme di prevenzione previste in materia antinfortunistica ed ambientale superando il puntuale esercizio dei doveri di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Così considerato il criterio di rischio accettabile, nel predisporre il presente Modello di Organizzazione e Gestione si è proceduto secondo le seguenti fasi:

1. Mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili).

Al fine di identificare le attività nell’ambito delle quali potrebbero essere commessi reati presupposto di responsabilità per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di identificare i soggetti responsabili delle stesse, si è proceduto, in un primo momento, a raccogliere ed analizzare la documentazione più significativa, di carattere organizzativo/procedurale, della Società (ed in particolare lo Statuto, l’organigramma, le procedure, i regolamenti, i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle quali sono stati delegati poteri o definite procedure operative, ecc.) e, successivamente, ad intervistare più soggetti, in posizione apicale e subordinata, ognuno con specifiche competenze, al fine di valutare in concreto l’operatività delle procedure e di verificare l’esistenza di eventuali prassi aggiuntive ovvero difformi da tali procedure nell’ambito delle singole Funzioni. All’esito di questa fase è

stata definita una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio:

Nell'ambito di questa seconda fase si è proceduto ad elencare, con riferimento a tutti i reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i rischi potenziali di integrazione nell'ambito delle singole Funzioni societarie di Confidi Centro Nord S.C. Tale attività ha consentito di evidenziare le possibili modalità di integrazione dei reati presupposto nell'ambito del contesto societario precedentemente "mappato".

3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio:

Nell'ambito di tale fase si è provveduto ad effettuare una valutazione riguardo il grado di rischio di integrazione di ciascuno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nell'ambito delle attività e dei processi di Confidi Centro Nord S.C. precedentemente "mappati". La scala di valori utilizzata distingue tra Rischio Trascurabile, Rischio Basso, Rischio Medio e Rischio Alto.

4. Identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui.

Tale fase si propone come obiettivo quello di rilevare i sistemi di controllo esistenti a presidio dei rischi identificati nelle aree sensibili individuate nelle fasi precedenti e di valutare la capacità degli stessi di rispondere ai requisiti dettati dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Anche in questo caso l'attività è stata effettuata sia analizzando la documentazione aziendale – comprese le valutazioni della funzione *Internal Audit* antecedenti la fusione e riferite a Confidi Valle d'Aosta S.C. e Confidi Centro S.C. – sia mediante un confronto con i responsabili delle singole procedure e l'*Internal Auditor*.

L'obiettivo di questa fase è quello di acclarare l'effettivo rispetto delle procedure scritte, valutare l'effettiva capacità delle stesse di prevenire o individuare comportamenti illeciti, individuare eventuali disfunzioni o lacune nei processi ed identificare, in tali ipotesi, gli interventi necessari a rendere i controlli più efficaci riducendo il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 nell'ambito di un rischio accettabile (nel senso sopra esplicitato).

5. Valutazione degli eventuali adeguamenti necessari a fronteggiare il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

6. Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.3. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo si compone della presente "Parte Generale", che descrive e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato e volto a prevenire la commissione di reati presupposto, e di tante Parti Speciali, aventi carattere integrativo rispetto alla Parte Generale, quante sono le aree individuate a rischio commissione dei reati stessi con indicazione dei protocolli idonei a contenere il rischio evidenziato.

3.4. IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO.

Il Codice Etico di Confidi Centro Nord S.C., seppur avente natura differente rispetto al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, deve considerarsi ispiratore dei principi comportamentali ed etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale; tali principi devono necessariamente essere rispettati da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la Società stessa.

Il Codice Etico, dunque, costituisce un fondamento essenziale del Modello posto che le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo; i due documenti formano un insieme sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, da intendersi qui integralmente richiamato, è allegato al presente Modello di organizzazione e gestione e ne costituisce parte integrante.

3.5. I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONFIDI CENTRO NORD S.C.

Le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di Confidi Centro Nord S.C. si applicano a coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (Presidente e componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e la Direzione Generale) nonché a tutti i dipendenti.

Le stesse si applicano altresì a coloro i quali, pur non essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato a Confidi Centro Nord S.C., operano su mandato o per conto della stessa ovvero sono comunque legati alla Società da rapporti continuativi nell'ambito delle attività aziendali considerate sensibili.

Il Direttore Generale individua, con valutazione *ex ante*, sentito, se ritiene, il parere dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti esterni a Confidi Centro Nord S.C. ai quali è opportuno applicare, in considerazione dell'attività svolta, le disposizioni di cui al presente Modello ed al Codice Etico.

Lo stesso provvede a determinare le modalità di comunicazione ai suddetti soggetti dei contenuti del presente Modello.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e le procedure ivi contenute o richiamate.

3.6. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione – previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza – qualora siano state riscontrate:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello tali da dimostrarne l'inefficacia o la non sufficienza ai fini della prevenzione della commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- significative modifiche nell'assetto della Società e/o nelle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alle norme in esso richiamate ovvero alla normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'Organismo di Vigilanza – nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6 comma I lett. b) ed all'art. 7 comma IV lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – ha il dovere di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento ed all'adeguamento del presente Modello di organizzazione e gestione in ipotesi di:

- intervenute novità legislative e, più in generale, mutamento del contesto giuridico di riferimento all'interno del quale il Modello si riveli inidoneo a minimizzare efficacemente il rischio di commissione di reati;
- modifiche dell'assetto societario tali da rendere inattuali le disposizioni e le procedure contenute/richiamate nel Modello;
- consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che sottolinei l'adeguatezza o l'inadeguatezza di determinati strumenti di cautela;
- carenze organizzative o inefficace attuazione delle disposizioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio della propria attività.

3.7. DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il presente Modello di organizzazione ed il Codice Etico sono posti a disposizione di tutti i membri degli Organi sociali e del personale dipendente di Confidi Centro Nord S.C. a cura del Direttore Generale, il quale individua gli strumenti divulgativi ritenuti più idonei nonché le modalità per attestare l'avvenuta ricezione.

Una copia informatica dei suddetti atti, in formato .pdf, è conservata all'interno del *server* di Confidi Centro Nord S.C. in un'area accessibile a tutti i dipendenti ed a tutti i soggetti apicali di modo che la consultazione degli stessi sia possibile in ogni momento.

All'interno degli uffici di Confidi Centro Nord S.C. di Aosta, Firenze e Terni è altresì conservata una copia cartacea dei suddetti atti.

Il Codice Etico è pubblicato in forma integrale sul sito *internet* della Società mentre il presente Modello è ivi pubblicato in forma abbreviata nella sola parte generale.

Con riferimento ai soggetti esterni a Confidi Centro Nord S.C. cui il Direttore Generale ritenga opportuno applicare, in considerazione delle attività svolte, le disposizioni di cui al presente Modello ed al Codice Etico, sono previste apposite forme di comunicazione.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti, sottoscritti successivamente all'adozione del presente Modello, devono prevedere clausole che informano riguardo le politiche di impresa di Confidi Centro Nord S.C. e, contestualmente, richiedono ai soggetti contraenti il rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dal presente Modello e dal Codice Etico.

3.8. PIANO DI FORMAZIONE.

Confidi Centro Nord S.C. si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di tutti i membri degli Organi sociali e di tutti i dipendenti.

I programmi di formazione hanno ad oggetto i contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed il quadro normativo di riferimento nonché la funzione ed i contenuti del Codice Etico e del presente Modello di organizzazione e gestione (e le loro successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti).

Il livello di formazione potrà essere modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

Le iniziative di formazione potranno svolgersi sia con corsi in aula che a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici quali, ad esempio, video conferenze o sessioni di *e-learning*.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere obbligatorio. L'assenza ingiustificata costituisce una violazione del presente Modello ed è assoggettata alle sanzioni espressamente previste al paragrafo 5.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1. FUNZIONE.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Confidi Centro Nord S.C. ha provveduto ad istituire un Organismo – l'Organismo di Vigilanza – chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello ed a curarne l'aggiornamento proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche/integrazioni che ritenga necessarie.

La Società ha tenuto conto di quanto indicato da Banca d'Italia nell'ambito della circolare 3 aprile 2015 n. 288 ove si preveda che, "di norma", nell'ambito dei soggetti vigilati, le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 vengono svolte dal Collegio Sindacale ma, al fine di garantire al meglio i requisiti di autonomia, professionalità e continuità di azione richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento ha ritenuto opportuno che venga istituito un organismo *ad hoc* prevedendo, nell'ambito della composizione collegiale, la presenza di un Componente il Collegio Sindacale.

Detta soluzione consente un costante aggiornamento tra i due organi.

Accanto alla figura di cui sopra è previsto che l'Organismo comprenda altresì la figura di un avvocato esperto in diritto penale societario e responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 così da assicurare una specifica competenza in ordine alla prevenzione degli illeciti rilevanti ai fini della normativa.

Il terzo componente può essere membro interno o esterno alla Società.

4.2. REQUISITI DI CUI DEVONO ESSERE DOTATI I COMPONENTI.

I componenti l'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve poter operare con continuità d'azione.

- **PROFESSIONALITÀ:** il requisito si riferisce al bagaglio di strumenti professionali e tecnici che i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere per svolgere efficacemente la loro funzione. In particolare, essi devono essere dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, in ambito giuridico (con particolare riferimento alle materie penalistiche) oltre che in materia di *compliance*, normativa fiscale, tributaria e bancaria. Qualora lo ritenga necessario l'Organismo di Vigilanza, utilizzando il *budget* di spesa a sua disposizione, può avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni dotati di competenze specifiche.
- **AUTONOMIA ED INDIPENDENZA:** l'Organismo di Vigilanza deve poter operare senza subire alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsivoglia esponente della Società ed in particolare da parte dei soggetti apicali. Qualora i componenti l'Organismo di vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale ovvero versassero in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale, i criteri di autonomia ed indipendenza risulterebbero, di fatto, svuotati di significato. I membri, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come si esplicherà più approfonditamente nell'ambito del paragrafo 4.6):
 1. hanno potere di accesso a tutti gli atti e a tutte le informazioni che ritengano utili ai fini dello svolgimento dell'attività loro demandata;
 2. hanno facoltà di procedere a controlli non programmati sulle attività ed i processi aziendali ritenuti maggiormente esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
 3. non possono in alcun modo essere coinvolti nelle attività operative/gestionali che costituiscono oggetto del loro controllo;
 4. riferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza viene ulteriormente garantita attraverso la messa a disposizione di un **autonomo potere di spesa** nell'ambito di un *budget* fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Quest'ultimo, in ogni caso, può richiedere al Consiglio di Amministrazione un'integrazione dei fondi assegnati qualora gli stessi non risultino sufficienti a garantire l'efficace espletamento delle proprie incombenze. In presenza di situazioni urgenti o eccezionali l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di estendere la propria autonomia di spesa, salvo il dovere di fornire un'adeguata relazione, alla prima occasione utile, al Consiglio di Amministrazione, illustrando le ragioni di eccezionalità ed urgenza che hanno condotto ad assumere tale decisione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo, funzione o dipendente di Confidi Centro Nord S.C.

- **CONTINUITÀ D'AZIONE:** l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad operare con costanza. L'attività primaria consiste nella vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e si esplica attraverso la pianificazione, l'esecuzione e la comunicazione dei risultati. Quest'ultima viene realizzata, come meglio specificato nel paragrafo 4.7, attraverso la presentazione di una relazione al Consiglio di Amministrazione in cui è illustrata l'attività svolta, sono formulate eventuali proposte di modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente e vengono segnalate le violazioni accertate delle disposizioni ivi contenute che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società. In assenza di una norma esplicita di riferimento circa la periodicità della relazione, la stessa, in considerazione delle attività svolte dalla Società e dei rischi contenuti rilevati, può essere presentata annualmente salvo che sussistano specifiche esigenze. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti della Società e di contattare tutte le persone, all'interno dell'Ente, dalle quali ritenga necessario assumere informazioni. La

documentazione relativa alle verifiche deve riportare la data del controllo e può essere custodita presso la sede della Società purché in spazi accessibili alle sole persone autorizzate a prenderne visione. Le verifiche, che possono avvenire senza alcun preavviso, devono essere intensificate nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza dovesse ricevere segnalazioni relative alla commissione di illeciti ovvero alla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte di soggetti apicali o dipendenti di Confidi Centro Nord S.C.

L'Organismo di Vigilanza può far propri gli strumenti di indagine dall'*Internal Audit* e dalla Funzione *Risk Management, Compliance* ed Antiriciclaggio con cui è tenuto a dialogare ed interagire.

L'Organismo si riunisce periodicamente ed in ogni caso non meno di quattro volte l'anno; delle riunioni deve essere dato atto in appositi verbali riportati sul libro dell'Organismo di Vigilanza.

4.3. COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo si compone di tre membri, uno dei quali necessariamente Componente anche il Collegio Sindacale al fine di garantire il coordinamento ed il continuo scambio di informazioni tra i due organi.

Uno dei restanti componenti deve essere preferibilmente scelto tra Avvocati con esperienza in materia di diritto penale societario e di responsabilità amministrativa degli Enti in modo che sia garantita una valutazione puntuale riguardo i rischi di integrazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

A norma dell'articolo 6 comma 4 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 le funzioni di Organismo di Vigilanza possono essere attribuite al Collegio Sindacale.

Confidi Centro Nord S.C. ha ritenuto opportuno mantenere separate le due funzioni ed il Consiglio di Amministrazione ha fornito specifica motivazione riguardo le motivazioni che hanno determinato la scelta adempiendo così a quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito della circolare 3 aprile 2015 n. 288.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica tre anni ed alla scadenza il mandato può essere rinnovato.

4.4. COMPENSI.

Il compenso dei componenti l'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. Le somme sono corrisposte al fine di remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno richiesti dalla natura dell'incarico.

La delibera di nomina deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito nel caso in cui aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere, ad esempio in seguito:

- ad un ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- a significative modifiche nell'assetto organizzativo di Confidi Centro Nord S.C.

La determinazione dell'ammontare del compenso è correlata alla complessità del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente (desumibile da parametri quali la struttura organizzativa della società, il numero di processi sensibili individuati, le aree e le Funzioni coinvolte, il numero e la tipologia delle fattispecie di reato al cui rischio di commissione la Società è esposta) ed il livello dimensionale (desumibile dal fatturato, dal numero di dipendenti e dal capitale sociale) e organizzativo dell'Ente.

4.5. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non prevede specifiche ipotesi di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza né ipotesi di cessazione dalla stessa.

Queste – necessariamente prestabilite a fini di coerenza sistemica – vengono pertanto disciplinate nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

INELEGGIBILITÀ:

Nell'ambito di Confidi Centro Nord S.C. costituiscono ipotesi ostative all'assunzione della carica di componente l'Organismo di Vigilanza le seguenti ipotesi:

- a) l'essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- b) l'aver riportato una condanna definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) il fatto di non essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (così come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 72);
- d) la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- e) l'essere destinatario di una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. L'eventuale riforma della sentenza di primo grado (o di patteggiamento) comporta il superamento della causa di ineleggibilità;
- f) l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB per aver commesso uno degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- g) l'essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali disposte dall'Autorità Giudiziaria.

CESSAZIONE DALL'INCARICO:

Costituiscono cause di cessazione dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la scadenza dell'incarico;
- la revoca da parte della Società;
- la decadenza;
- la rinuncia;
- il decesso.

Scadenza dell'incarico:

Come indicato nel paragrafo 4.3. la carica di Componente l'Organismo di Vigilanza ha durata triennale ed alla scadenza può essere rinnovata.

Una volta intervenuta la scadenza il Consiglio di Amministrazione è tenuto a provvedere al più presto con il rinnovo o con la nomina di nuovi componenti al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La cessazione per scadenza del termine, infatti, ha effetto immediato non essendo applicabile all'Organismo di Vigilanza l'istituto della *prorogatio* (stante la non obbligatorietà *ex lege* della presenza dell'Organismo all'interno della Società).

Revoca:

La revoca dall'esercizio delle funzioni di Organismo di Vigilanza può essere disposta esclusivamente per giusta causa con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione di Confidi Centro Nord S.C.

Per **giusta causa** si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quali:

- l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare al Consiglio di Amministrazione;
- l'omessa attivazione a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico;
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una grave violazione degli obblighi di riservatezza.

Decadenza:

Costituisce causa di decadenza dalla funzione di componente l'Organismo di Vigilanza la perdita del possesso di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

In particolare, integrano causa di decadenza:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica;
- un'infermità che comporti l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- un grave inadempimento nei propri doveri;
- il fatto che la Società abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, c.d. patteggiamento, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorchè non passata in giudicato, a carico del singolo componente e relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del singolo componente l'Organismo di Vigilanza, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'integrazione della causa di decadenza, anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti.

Rinuncia:

La rinuncia all'incarico da parte di uno o più Componenti l'Organismo di Vigilanza deve essere comunicata, acura degli stessi, al Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 90 giorni.

Una volta cessato l'incarico di uno o più componenti l'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione è tenuto a provvedere al più presto con la nomina del nuovo componente o dei nuovi componenti al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPITI E POTERI.

A norma dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento.

A tal fine l'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e si dota di proprie regole di funzionamento interno attraverso l'adozione di uno specifico documento che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Attività di analisi, vigilanza e controllo:

Con riferimento al compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello rilevando eventuali scostamenti comportamentali (rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso);
- valutare la capacità del presente Modello di prevenire comportamenti illeciti e verificarne la stabilità, segnalando e proponendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento riscontrate;
- monitorare il Modello nel tempo verificando che le regole di comportamento e le procedure ivi contenute mantengano requisiti di validità ed attualità così da evitare che le stesse, adottate in un determinato contesto storico, non risultino più idonee alla prevenzione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero non siano sufficienti a fronteggiare rischi precedentemente inesistenti.

A tal fine i componenti l'Organismo di Vigilanza di Confidi Centro Nord S.C. hanno facoltà di:

- svolgere periodica attività ispettiva con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi Ufficio, Area o Funzione di Confidi Centro Nord S.C., senza necessità di preavviso, per richiedere ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati ritenuti necessari;
- accedere e/o richiedere tutte le informazioni concernenti le attività sensibili e le aree a rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente indicate nella parte speciale del presente Modello;
- compiere verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
- compiere verifiche sulle operazioni di maggior rilievo ed in particolare su quelle di significativo valore economico ed impegno di spesa, specialmente qualora coinvolgano la Pubblica Amministrazione;
- compiere verifiche riguardo l'eventuale gestione di fondi pubblici;
- compiere verifiche sul documento di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro verificando, coordinandosi con il Responsabile della Sicurezza, che lo stesso sia aggiornato;
- procedere a colloqui con il personale dipendente di Confidi Centro Nord S.C.;
- sovrintendere e controllare la programmazione ed il successivo svolgimento dei programmi di formazione aventi ad oggetto i contenuti essenziali del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché gli aspetti rilevanti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato da Confidi Centro Nord S.C.;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni in relazione a problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;
- proporre tempestivamente alla Funzione preposta (secondo quanto previsto al paragrafo 5) l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle procedure di cui al presente Modello nonché dei principi di cui al Codice Etico.

I componenti l'Organismo di Vigilanza di Confidi Centro Nord S.C. non detengono poteri sanzionatori né gestori o decisionali in relazione allo svolgimento delle attività della Società, né, ancora, poteri organizzativi o di modifica alla struttura societaria.

Ogni attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere verbalizzata, così come le riunioni periodiche dei membri dell'Organismo.

Le copie dei verbali sono inserite nel libro dell'Organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di vigilanza e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di richiedere, per motivi urgenti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Organo che presiede.

L'Organismo di Vigilanza ha, come detto in precedenza, libero accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione societaria che ritenga funzionale allo svolgimento dell'incarico.

In virtù di quanto stabilito dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante prot. U. 0017347 emesso in data 21 maggio 2020 l'Organismo di Vigilanza viene qualificato come "autorizzato al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

Confidi Centro Nord S.C. ha consegnato ai Componenti specifico atto contenente le indicazioni per procedere al trattamento bilanciate con gli irrinunciabili profili di autonomia propri dell'Organo.

L'Organismo è sempre tenuto a trattare eventuali dati o informazioni che assumano carattere *price sensitive* in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.).

Aggiornamento del Modello:

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che il presente Modello si mantenga, nel corso del tempo, efficace ed adeguato a prevenire la commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società.

Soltanto il Consiglio di Amministrazione detiene il potere di modifica e di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo; il compito dei componenti l'Organismo di Vigilanza consiste nel rappresentare l'esigenza di procedere in tal senso ogni qualvolta lo ritenga necessario ed in particolare in caso di:

- significative modifiche nella struttura interna della società o nelle modalità di svolgimento dell'attività: il Modello presuppone la mappatura delle attività e delle Aree, delle Funzioni e degli Uffici a rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; eventuali cambiamenti nell'ambito di tali settori/processi sensibili che determinino un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati presupposto con impatto diretto sul sistema di controllo comportano la necessità di procedere ad una revisione della mappatura delle aree/attività sensibili e ad una conseguente modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- intervenute modifiche normative: l'introduzione da parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato presupposto nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 comporta la necessità di verificare se sussista un rischio di integrazione delle stesse nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Confidi Centro Nord S.C. nonché se sussistano adeguati controlli interni preventivi. Alla modifica normativa, pertanto, consegue la necessità di procedere all'aggiornamento della parte speciale del Modello;
- accertamento di significative violazioni del Modello: si considerano significative le violazioni tali da evidenziare che il Modello non è effettivamente riconosciuto ed osservato nell'ambito degli Uffici, delle Aree e delle Funzioni societarie e, pertanto al fine di garantire l'effettività dello stesso, non è sufficiente intervenire mediante l'applicazione delle sanzioni dallo stesso previste, ma è necessario apportare delle modifiche ai contenuti affinché siano introdotte o integrate regole che siano accettate da parte dei destinatari.

4.7. FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, la Direzione Generale, i Responsabili delle diverse Aree o Funzioni ed in generale tutti i dipendenti di Confidi Centro Nord S.C. sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con atto scritto, ogni modifica relativa alla gestione/operatività che possa determinare, anche solo in via eventuale, modifiche rispetto alla valutazione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società contenuta nella parte speciale del presente Modello organizzativo.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza:

- la ritenuta insorgenza di nuovi rischi di commissione di reati nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie della Società;
- ogni nuova richiesta di finanziamento pubblico (regionali, statali o europei) segnalando, successivamente, l'esito della richiesta;
- l'avvio di attività che comportino la gestione di fondi/contributi pubblici;
- la bozza del bilancio di esercizio;
- ogni variazione dell'organigramma della Società;
- ogni eventuale variazione relativa alla composizione dell'organo amministrativo;
- l'avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico di Confidi Centro Nord S.C.;
- eventuali rilievi o richieste formulate dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- la pendenza di procedimenti giudiziari a carico di esponenti della Società (apicali o dipendenti) se relativi a reati presupposto di responsabilità a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in particolare dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza la notifica dell'informazione di garanzia

di cui all'art. 369 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, di cui al Libro IV del codice di procedura penale, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 c.p.p., la notifica del decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., la pronuncia di una sentenza di condanna o assoluzione sia in primo grado che in appello che da parte della Corte di Cassazione, la pronuncia di una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.);

- l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di esponenti di Confidi Centro Nord S.C. e le risultanze degli stessi (applicazione della sanzione o archiviazione);
- la conclusione di operazioni finanziarie rilevanti per consistenza economica, grado di rischio ovvero per il coinvolgimento di parti correlate;
- eventuali modifiche/aggiornamenti al sistema dei poteri e delle deleghe;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché dei regolamenti richiamati nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza riterrà utile indicare nell'ambito di apposita procedura relativa ai flussi di informazione da e verso l'Organismo stesso che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare ogni informazione in proprio possesso in conformità al Regolamento (UE) 2016/679³ in materia di protezione dei dati personali nonché, qualora si tratti di informazioni *price sensitive*, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

I componenti l'Organismo sono tenuti ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi all'esercizio o delle proprie funzioni, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.

Gli stessi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria ovvero dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Detto vincolo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.

4.8. SEGNALEZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Sia i soggetti apicali che i dipendenti di Confidi Centro Nord S.C. sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti contrari al contenuto delle disposizioni previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza.

Gli stessi sono tenuti altresì a segnalare ogni dubbio relativo alla possibile integrazione di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'omessa segnalazione integra una violazione passibile di sanzione ai sensi del successivo paragrafo 5 così come, e lo si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la segnalazione mediante cui si attribuiscono, con dolo o colpa grave, circostanze rivelatesi infondate a carico di una persona determinata.

Le segnalazioni – anche quando rese in forma anonima – devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono ammesse - e di conseguenza non verranno prese in considerazione - segnalazioni generiche o che si basino su voci correnti o circostanze riferite da terzi.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno essere effettuate:

- oralmente, in ipotesi di urgenza, ai contatti che verranno indicati dai Componenti l'Organismo e comunicati a tutti i destinatari del presente Modello mediante apposita circolare ovvero tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società. Alla segnalazione orale dovrà necessariamente seguirne –

³ Nonchè al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

non appena possibile e senza ingiustificato ritardo – una seconda, in forma scritta, ove dovranno essere riportate le circostanze e gli elementi di fatto che hanno portato a ritenere integrato un illecito ovvero la violazione del presente Modello;

- a mezzo posta presso gli indirizzi indicati dai Componenti l'Organismo di Vigilanza e comunicati ai destinatari del presente Modello mediante apposita circolare ovvero tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società;
- a mezzo *mail* inviata alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza odv@confidicentronord.it. Le credenziali d'accesso alla suddetta casella di posta sono nell'esclusiva disponibilità dei Componenti l'Organismo di Vigilanza, i quali sono chiamati a monitorare quotidianamente l'eventuale presenza di segnalazioni. L'indirizzo *mail* verrà comunicato a tutti i destinatari del presente Modello tramite apposita circolare ovvero mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società;
- mediante specifico canale adottato dalla Società che consenta, a norma del comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di effettuare comunicazioni in via informatica all'Organismo in forma anonima; le istruzioni per l'utilizzo del canale verranno comunicate mediante apposita circolare.

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a verificare che l'autore della segnalazione non subisca, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

A norma dell'art. 6 comma 2 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio in danno del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di lui. L'onere della prova riguardo l'estraneità della segnalazione rispetto ai motivi che hanno determinato il licenziamento, il demansionamento o una delle altre misure appena ricordate grava sul datore di lavoro.

Il segnalante vittima di una misura ritorsiva, oltre a rappresentare la circostanza al componente l'Organismo di Vigilanza, ha facoltà di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro.

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a garantire la riservatezza riguardo i contenuti delle segnalazioni ricevute sino alla conclusione delle attività di istruttoria agli stessi demandate; la violazione di tale obbligo costituisce, a norma del paragrafo 4.5. giusta causa di revoca del Componente l'Organismo.

L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.

L'identità del segnalante il quale non si sia avvalso degli strumenti che consentono di garantire l'anonimato ovvero che si sia astato in qualche modo identificato in considerazione dei contenuti della segnalazione non può essere rivelata salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito:

- 1) di un procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- 2) del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata al titolare del potere disciplinare ed all'incolpato soltanto nel caso in cui ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- 1) vi è consenso del segnalante,
- 2) la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

5.1. PRINCIPI GENERALI.

L'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dispone che ogni Modello di organizzazione, gestione e controllo preveda l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni dei principi, delle misure, delle disposizioni o delle procedure ivi indicate.

Il presente Modello, nei paragrafi che seguono, individua un sistema graduale di sanzioni applicabili – nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata – nei confronti di tutti i destinatari dello stesso: soggetti apicali e dipendenti di Confidi Centro Nord S.C. oltre ai soggetti esterni individuati dal Direttore Generale secondo i criteri di cui al paragrafo 3.5.

Il rispetto delle disposizioni del presente Modello di organizzazione e gestione nonché del Codice Etico è dovuto indipendentemente dal tipo di contratto che lega i destinatari alla Società (Dirigenti, progetto, *part time*, collaborazione rientrante nella c.d. parasubordinazione, ecc.).

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo non presuppone né sostituisce l'irrogazione di eventuali, ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) collegate al medesimo fatto.

Nel caso in cui la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e la Società non sia in grado, con gli strumenti di accertamento a sua disposizione, di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, quest'ultima potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziali prima di adottare il provvedimento disciplinare.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Confidi Centro Nord S.C. costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello il cui mancato rispetto si intende sanzionare sono comunicate, mediante circolari interne, a tutti i dipendenti ed affisse in luogo accessibile a tutti.

Per violazione/inosservanza del presente Modello di organizzazione e gestione si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle disposizioni ed alle procedure previste o richiamate dal presente Modello (sia nella sua parte generale che nelle diverse parti speciali di cui si compone);
- l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (sia nella parte generale che nella parte speciale);
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di vigilanza. Costituiscono violazione dei suddetti obblighi informativi la mancata trasmissione, la trasmissione parziale o non veritiera di documentazione, dati, informazioni richiesti dall'Organismo previste dal presente Modello ovvero dalle procedure ivi richiamate;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ovvero aventi ad oggetto il contenuto del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- con particolare riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, la mancata attivazione a seguito della segnalazione da parte dell'Organismo di vigilanza, della necessità di procedere all'aggiornamento, alla modifica o all'implementazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- la violazione di qualsiasi altra regola/procedura prevista dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, CCNL, del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, nonché da eventuali normative speciali applicabili.

Al fine di individuare la sanzione più efficace e, al contempo, proporzionata rispetto alla violazione accertata, il titolare del potere disciplinare dovrà tenere conto dei seguenti parametri (dandone atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione):

- intenzionalità del comportamento o, in ipotesi di illeciti colposi, grado di negligenza, imprudenza o imperizia, desunti dalle circostanze del caso concreto ed avuto riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra specifica modalità dell'azione o omissione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato a Confidi Centro Nord S.C. (compreso il pregiudizio all'immagine della Società);
- sussistenza di precedenti disciplinari a carico del trasgressore negli ultimi cinque anni (specifici o aspecifici purché rilevanti in relazione ai contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero del Codice Etico);
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del trasgressore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione accertata.

Nel corso del procedimento disciplinare devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché tutte le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario.

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 LETT. E) E 7 COMMA 4 LETT. B) D.LGS. 231/01 LE SANZIONI PREVISTE NEI PARAGRAFI CHE SEGUONO SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO AGLI ILLECITI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL PRESENTE MODELLO E/O DEL CODICE ETICO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ.

5.2. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza che svolge altresì una funzione consultiva nell'ambito dello svolgimento dello stesso; il compito di individuare, quantificare e comminare la sanzione spetterà esclusivamente agli organi interni a ciò preposti e successivamente indicati.

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero la segnalazione di una violazione – effettiva o presunta – delle disposizioni e/o delle procedure previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico e si sviluppa nelle seguenti fasi:

- I. **FASE PRE-ISTRUTTORIA:** Tale fase è condotta dall'Organismo di vigilanza che, acquisita la notizia di una presunta violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero nel Codice Etico, deve attivarsi immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti garantendo l'anonimato sia del soggetto nei cui confronti sta procedendo che nei confronti dell'eventuale soggetto segnalante. Nell'ambito di tale fase l'Organismo di Vigilanza può svolgere verifiche documentali, avvalersi dei responsabili delle Funzioni/delle Aree in cui è organizzata la Società per lo svolgimento degli approfondimenti che ritenga necessari ed ha facoltà di procedere all'audizione sia dell'autore della segnalazione che dei soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata l'Organismo di vigilanza procede all'**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO**. Dell'archiviazione ed in relazione ai motivi della stessa viene dato atto nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

Negli altri casi l'Organismo comunica con relazione scritta ai titolari del potere disciplinare, individuati ai sensi del paragrafo 5.3., le risultanze della fase pre-istruttoria richiedendo di procedere alla valutazione, ai fini sanzionatori, di quanto accertato.

- II. **FASE ISTRUTTORIA:** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di vigilanza.
- III. **FASE DI CONTESTAZIONE ED EVENTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.**

La fase istruttoria e la fase di contestazione ed irrogazione della sanzione sono gestite dal titolare del potere disciplinare, individuato ai sensi del paragrafo 5.3. in base alla funzione svolta dal soggetto che ha commesso la presunta violazione.

5.3. ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO.

Qualora venga accertata una violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero del Codice Etico da parte di un **dipendente** di Confidi Centro Nord S.C. l'Organismo di vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, individuato nel **Direttore Generale** con riferimento alle ipotesi sanzionabili con **rimprovero verbale o rimprovero scritto** mentre, rispetto alle ipotesi più gravi per cui è prevista una sanzione pari o superiore alla multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel **Comitato Esecutivo**.

Qualora la violazione riguardi un **componente il Consiglio di Amministrazione**, titolare del potere sanzionatorio è il **COMITATO ESECUTIVO** che l'Organismo di Vigilanza deve informare immediatamente con relazione scritta.

Se la violazione riguarda un **Componente il Collegio Sindacale** il potere disciplinare spetta al **Consiglio di Amministrazione**.

Da ultimo, qualora sia accertata una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di **collaboratori o soggetti esterni** individuati dal Direttore Generale secondo i criteri indicati al paragrafo 3.5, l'Organismo di vigilanza informa immediatamente, con relazione scritta, il **Consiglio di Amministrazione** ed il Responsabile della Funzione cui il contratto o il rapporto si riferiscono.

Il Consiglio valuterà l'applicazione di penali ovvero lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Nell'ambito della tabella che segue si evidenzia il titolare del potere sanzionatorio a seconda dell'autore della violazione accertata.

AUTORE DELLA VIOLAZIONE	TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO
DIPENDENTE	a) DIRETTORE GENERALE CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DEL RIMPROVERO VERBALE E DEL RIMPROVERO SCRITTO b) COMITATO ESECUTIVO (CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DELLA MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE; DELLA SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10; DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA CON PREAVVISO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO E CON LE ALTRE CONSEGUENZE DI RAGIONE E DI LEGGE)
DIRETTORE GENERALE	COMITATO ESECUTIVO
COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	COMITATO ESECUTIVO
COMPONENTE IL COLLEGIO SINDACALE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLABORATORI O SOGGETTI ESTERNI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
----------------------------------	------------------------------

Gli Organi e le Funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni; l'Organismo di Vigilanza monitora riguardo l'applicazione delle sanzioni disciplinari comminate e dà atto dell'attuazione delle stesse nell'ambito della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

5.4. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DIRIGENTI.

- a) [Biasimo inflitto verbalmente;](#)
- b) [Biasimo inflitto per iscritto;](#)
- c) [Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione.](#)

Dette sanzioni possono essere applicate – modulate a seconda della gravità dell'infrazione – in ipotesi di omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte/richieste; omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello di organizzazione, gestione e controllo o dalle procedure applicative dei contenuti dello stesso; mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Confidi Centro Nord S.C.; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che non comporti particolari difficoltà o impossibilità di adempiere alla funzione; di lieve inosservanza delle procedure di cui al presente Modello.

- d) [Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10.](#)

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione delle condotte di cui al punto che precede; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che abbia comportato particolari difficoltà in capo a quest'ultimo per lo svolgimento delle proprie attività; di impedimento dell'accesso alle informazioni ed agli atti richiesti dai soggetti preposti ai controlli; di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino dolosamente infondate.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa.

- e) [Licenziamento per giusta causa con preavviso e trattamento di fine rapporto.](#)

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione della condotta di segnalazione, con dolo o colpa grave, di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino infondate; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che comporti l'impossibilità per lo stesso di svolgere i propri compiti ovvero nell'ipotesi in cui sia derivato un grave pregiudizio all'Ente; la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di atti al fine di sottrarsi al controllo da parte delle funzioni addette; di condotte che, seppur non integranti fattispecie di reato, siano gravemente difformi o contrarie ai principi di comportamento tipizzati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione, a carico di Confidi Centro Nord S.C. di una delle sanzioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

- f) [Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.](#)

La sanzione può essere applicata nei confronti del dipendente il quale abbia adottato, nell'ambito di "attività sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e diretto al compimento di un reato presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (indipendentemente dall'applicazione a carico di Confidi Centro Nord S.C. di una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 stesso) dovendosi ravvisare in tale circostanza una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.

L'adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnatogli per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni purchè la Società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore.

5.5. SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- c) Decurtazione degli emolumenti (amministratore privo di deleghe);
- d) Sospensione temporanea dalla carica;
- e) Revoca dalla carica.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra riportate non esclude la facoltà per l'Assemblea dei Soci di Confidi Centro Nord S.C. di deliberare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2392 c.c.

5.6. SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Sospensione temporanea dalla carica;
- c) Revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2400 comma II c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra riportate non esclude la facoltà per l'Assemblea dei Soci di Confidi Centro Nord S.C. di deliberare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c.

5.7. SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI A CONFIDI CENTRO NORD S.C.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Risoluzione del relativo contratto ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni causati dal comportamento tenuto dal Collaboratore o dal Soggetto esterno.